

XXIII.

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Comunicazione di una lettera del sindaco di Roma, con la quale invita la Presidenza ed i senatori ad assistere il 2 marzo pross. all'inaugurazione del monumento eretto in Roma al senatore Terenzio Mamiani — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1892-93 — Continua la discussione sul capitolo 66, alla quale prendono parte i senatori Brioschi, relatore, Parenzo, il ministro dei lavori pubblici ed il senatore Ferraris — Approvazione del capitolo 66 e dei seguenti fino al capitolo 313, ultimo del bilancio, dopo osservazioni del senatore Mariotti sul capitolo 292, del senatore Cavalletto al 293, ai quali risponde il ministro dei lavori pubblici, del ministro stesso e del relatore senatore Brioschi sul capitolo 297, e del senatore Rasponi sul capitolo 303 — Approvazione degli articoli del progetto di legge relativi al bilancio suddetto, e rinvio del medesimo alla votazione a scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge: Modificazioni al titolo III della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 — Osservazioni del senatore Guala, cui rispondono il relatore senatore Gadda ed il ministro dei lavori pubblici — Approvazione degli articoli modificati 92, 94, 96, 97, 98, 99, 101 e 102, e dell'articolo 103 intorno al quale parlano il ministro di agricoltura, industria e commercio ed il senatore Gadda, relatore — Osservazioni dei senatori Ferraris e Guala sull'articolo 124, ai quali risponde il relatore.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici e della marina. Intervengono più tardi i ministri di agricoltura, industria e commercio, e della guerra.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera del Municipio di Roma:

« Li 20 febbraio 1893.

Eccellenza,

« Il giorno 2 marzo, alle ore 11 antimeridiane, sarà inaugurato dall'Amministrazione municipi-

pale di Roma, presenti le autorità locali, i rappresentanti della città di Pesaro e della famiglia di Terenzio Mamiani, il monumento eretto per iniziativa e cura del comune e per pubblica contribuzione ad onore del grande estinto, nella piazza Sforza Cesarini, e del quale fu affidata allo scultore signor Mauro Benini la esecuzione artistica.

« Ho l'onore di invitare cotesta Presidenza del Senato del Regno a voler assistere a tale inaugurazione, e prego V. E. di dare partecipazione di tale invito agli onorevoli senatori, affinché coloro che volessero assistervi possano intervenire.

« Con rispettosa stima

« Il sindaco
« RUSPOLI ».

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo i signori senatori: Migliorati di un mese, per motivi di salute; Pasolini di quindici giorni, per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni questi congedi s'intenderanno accordati.

Seguito della discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1892-93 (N. 24).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1892-93 ».

Ieri fu iniziata la discussione sul capitolo 66; do la parola sullo stesso capitolo al signor relatore, senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Le relazioni sugli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sia in questo ramo del Parlamento, sia nell'altro, hanno un destino comune; cioè in luogo di servire di scorta alla discussione, ne vengono lasciate quasi estranee. La ragione di ciò invero è chiara; mentre le relazioni cercano di trattare le questioni, che hanno un carattere generale, le discussioni invece si aggirano su casi particolari.

Ma questa volta le poche parole, che io scrissi nella relazione intorno alle opere edilizie di Roma, hanno avuto ieri un ampio svolgimento in un discorso dell'onor. Ferraris, che mi spiace di non vedere presente.

È bensì vero che, abituato a brevità di parola così scrivendo, come parlando, io mi era limitato di molto nel trattare la questione, restringendomi a quel tanto che in essa può esservi di vitale ancor oggi; in quanto che una divagazione su tutte le leggi antiche, allo stato presente, non aveva per verità più valore pratico.

Mi dispiace anche di non vederé l'onorevole Durante, ma io parlerò egualmente.

Le questioni, che ho toccate nella relazione e di cui intendo dir brevi parole al Senato, riguardano precisamente gli articoli 67, 69 e 70 della legge, cioè le costruzioni del Policlinico

e del nuovo palazzo di Giustizia. Nella relazione io scriveva queste parole: « se non che tutto il problema delle opere edilizie di Roma (che riguardano principalmente questi due lavori), ha necessità di studi maggiori e di una energica volontà nella direzione ».

Io sono il primo a riconoscere la giustezza di quanto diceva ieri il mio amico, l'onor. Finali, che allorquando egli dovette dare esecuzione alla legge del 1890, trovò delle difficoltà grandissime.

Mi pare dicesse ieri, dirigendosi, se non erro, all'onor. Ferraris: se lei sapesse le difficoltà enormi e le noie che ho dovuto subire per questo decreto, forse il biasimo verrebbe trasformato in lode.

Ora io sono il primo a riconoscere le grandi difficoltà che ha dovuto avere l'onor. ministro, ma dico anche che oggi lo stato delle cose è un po' differente da quello di due anni sono, e non si può negare che lo stato delle cose abbia tanto migliorato da permettere di ritornare sopra a quanto ha fatto l'onor. Finali.

Vediamo quale è lo stato di fatto. Vi sono ancora quelle tali Commissioni reali le quali sono nate in un momento nel quale era forse necessità che nascessero, quando cioè i lavori non erano dipendenti dallo Stato, ma da due enti diversi, la Provincia ed il Comune, e come disse l'onor. ministro non si era mai potuto trovare il momento di regolamentarli, passatemi la parola. Allora le Commissioni reali avevano forse ragione d'essere, quantunque io non abbia mai capito la necessità di una Commissione di giuristi quando si tratta di costruire un palazzo di Giustizia, e una Commissione di medici per un ospedale. Capisco che in principio quando si trattava dei concorsi, qualcuna di queste persone fosse posta nella Commissione giudicatrice, ma che poi questi giuristi, questi medici debbano continuare ancora l'opera loro in un lavoro di questo genere, a me pare inconciliabile.

E qui sta proprio il desiderio che io esprimo all'onor. ministro. Ritorni sopra questi fatti e provveda inquantochè oggi la necessità di queste Commissioni più non esiste. Però sono del parere che non sia mai esistita nel senso indicato ieri dall'onor. Durante che mi spiace di non vedere presente. E parlo sempre dei me-

dici, perchè quanto ai giuristi non lo capisco assolutamente.

Davanti ai medici, ai chirurghi io non posso che levarmi il cappello. Ma veniamo ai fatti: questo Policlinico conterrà trecento letti, e l'onorevole Durante diceva ieri che in questo palazzo vi saranno al secondo piano camere per 40 medici; ma come volete dare delle camere per 40 medici in uno ospedale dove sono 300 letti; non v'è proporzione, ed è per l'amore della scienza che lo dico. Quando si tratta coi contribuenti vi deve essere un limite; mentre ordinariamente in queste cose, c'è l'amore dell'arte per l'arte che vi fa passare al di là di tutti i limiti. Non parliamo poi di quest'altro fatto: dato che il Policlinico sia ridotto a questo limite, che debba essere un ospedale che raccolga 300 malati, non si capisce più come si debbano spendere 12 milioni per 300 malati, 40 mila lire per ciascun malato; mi pare cosa enorme, il che vuol dire che forse si è andato cambiando via via lo scopo di questa istituzione; forse si tendeva prima a farla una istituzione più larga; adesso credo che quel palazzo d'amministrazione che è costato due milioni sia altra cosa.

Ora dato che i fatti sono quelli e non se ne esce, e che a questi fatti hanno contribuito queste Commissioni, è ormai tempo di finirle con queste Commissioni. E dirò di più ancora: che non ha che fare una Commissione reale di giuristi nella costruzione di un palazzo di Giustizia.

Lo diceva ieri l'onor. Ferraris: può essere dubbio se convenga un palazzo di Giustizia o no; ma oramai che siamo per questa via cerchiamo almeno di renderlo più utile possibile. E diceva benissimo il senatore Ferraris ieri che il palazzo di Bruxelles, una delle più brutte cose che si possono immaginare anche dal lato architettonico, tutto il Belgio sa che non serve a niente; tutta la giustizia si è sollevata contro questi concentramenti.

Io faccio anche un passo più in là, e direi, c'è un'altra Commissione che io vedrei volentieri soppressa: quella pel monumento a Vittorio Emanuele.

Io credo che questa Commissione reale, che un giorno sarà stata necessaria, ma che oggi intralcia la libertà del Governo, date le condizioni attuali e dato il modo col quale oggi si devono amministrare queste nuove costru-

zioni, io credo che questa Commissione sia inutile.

L'onor. senatore Finali, difendendo ieri quel suo decreto, che io approvo, diceva a chi lo aveva accusato di aver lasciato l'amministrazione tecnica di quei lavori agli ingegneri od architetti che vi erano precedentemente e quindi di aver diminuita l'azione diretta del ministro, che nel decreto vi è la parola *potranno essere*.

Ma questo *potranno essere* è come dire *saranno*, perchè la potenza che era già in mano di quella Commissione reale e dei suoi protetti in queste costruzioni era tale che o il ministro quel giorno aveva il coraggio di romperlo assolutamente, o quel *potranno* doveva dire *dovranno*.

Or dunque, riassumendomi per questa parte, non posso altro che pregare il signor ministro, e credo che si unirà con me la maggioranza della Commissione permanente, se non tutta, di trovar modo perchè le Commissioni reali non abbiano più ad esistere.

Io capisco che forse il ministro attuale troverà le difficoltà che ha trovato il mio amico Finali per arrivare alla soluzione di questo grave problema, perchè le forze che vi sono in queste Commissioni reali sono molto potenti.

Ma egli è certo di avere l'appoggio del Senato se ricondurrà questa parte dell'amministrazione nelle regole ordinarie.

Io non avevo nella relazione toccato un altro punto molto importante del quale invece si è occupato ieri l'onorevole senatore Ferraris, ed è quello della legge 14 luglio 1887 e di quella che venne poco tempo dopo 7 luglio 1889, cioè la prima per la passeggiata archeologica, la seconda per la sua esecuzione. Sopra questo punto fortunatamente non abbiamo che due leggi e niente d'incominciato; ma abbiamo però dei vincoli a tutti quei proprietari i quali mi paiono abbastanza gravi. Ora, siccome a me pare che l'onor. ministro sia persuaso, come risulta dalle sue parole, che non sarà per i nostri nipoti, ma per i nipoti dei nostri nipoti, mi pare che sarebbe il caso di tornarvi sopra e svincolare.

Io capisco che anche svincolati i proprietari non potranno far niente coi loro terreni, perchè ormai le condizioni in Roma sono troppo gravi. Ma, intanto, mi pare che questo si potrebbe fare, tanto più che procurerebbe una eccellente impressione sopra i contribuenti, maggiore certa-

mente di quello che la possano produrre quelle piccole economie che del resto hanno il loro riscontro in quel diluvio di maggiori spese che ogni giorno si presentano al Senato. Io credo che sarebbe cosa utile ritornar sopra ad alcune leggi erronee che abbiamo fatte, erronee, rispetto alle condizioni della nostra finanza.

Sarebbe utile che ci fermassimo e ritornassimo sul passato per correggerci quegli errori che si fossero potuti commettere. Tutti vediamo che ora non sarebbe possibile fare questa passeggiata archeologica, e non ci sarebbe abuso da parte dello Stato di mantenerci svincolati con i proprietari, perchè per ora lo scopo non si può raggiungere.

Questa è la raccomandazione che ho voluto aggiungere. Io non ho altro a dire per il momento.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Sono dolente di non aver potuto assistere alle sedute precedenti del Senato, in cui si è ampiamente discussa questa questione delle opere edilizie. Alcune parole però che ho sentito testè dall'onorevole relatore, espresse non tanto come una opinione sua personale, ma come una opinione della maggioranza della Commissione di finanza colla speranza che egli ha altresì manifestata che queste sue idee siano divise dal Senato, mi hanno indotto a domandare la parola.

Fino a che l'onorevole Brioschi deplora la istituzione delle Commissioni reali io sono perfettamente con lui. È una ruota nuova nel grande organismo burocratico del nostro paese che si è introdotta per importanti lavori, la quale non ha prodotto certamente gli effetti migliori. Fino a che deplora le gravi spese che si sono fatte pel Policlinico, io sono perfettamente d'accordo con lui. Fino a che manifesta il desiderio che si risolva la questione della passeggiata archeologica, la quale non è di pratica attuabilità, io sono con lui; ma quando egli, parlando della questione del palazzo di Giustizia, manifesta la opinione che sia stato un errore il pensarvi e cita l'esempio, un po' fuori luogo, del grande palazzo di Giustizia di Bruxelles, per censurare che alla sede della giustizia a Roma si pensi a provvedere, io mi permetto di dissentire dalla sua opinione, perciocchè io credo che a Roma il tempio della Giustizia avrebbe dovuto essere

eretto in modo degno della nuova capitale ben prima di quello che non si sia pensato e di quello che non lo sarà.

Dissentito da lui perchè è una questione di dignità. Probabilmente l'onorevole Brioschi non ha per sua fortuna frequenti occasioni di visitare, di vedere dove la giustizia si amministri a Roma.

Se egli cotesta occasione l'avesse, troverebbe che è una necessità il provvedere sollecitamente, perchè è assolutamente una cosa indecorosa per la capitale del Regno che la giustizia si amministri in luridi ed infetti antri, dove l'igiene e la rispettabilità stessa delle persone, che sono costrette ad irvi, è assolutamente compromessa.

Io mi sono trovato spesso con alti personaggi che o amministrano la giustizia, o esercitano l'avvocatura in altri paesi, e che manifestavano la legittima curiosità di assistere a qualche discussione avanti al nostro tribunale civile o alla Corte d'appello; ed ho dovuto trovare dei pretesti per distogliermi per non arrossire, come italiano, del luogo dove in Roma la giustizia si amministra. Io non pretendo che soverchiamente si spenda; si provveda pure modestamente nei limiti del nostro bilancio, ma si faccia in modo che nella capitale d'Italia la giustizia sia amministrata in locali civili. E basta manifestare questo desiderio, che mi pare tanto modesto, perchè si abbia perfettamente l'opposto di quello che attualmente è, dacchè ora, lo ripeto, la giustizia si amministra in luoghi assolutamente incivili. È su questo solo punto che mi sono permesso di contraddire all'onorevole Brioschi, perchè ripeto, per chi è costretto ad avere contatto con l'Amministrazione della giustizia, c'è da arrossire per i locali dove questa giustizia si amministra.

Io sono sempre con coloro i quali prendono a cuore gli interessi dei contribuenti; purtroppo le condizioni nostre economiche sono così disastrose, che non vi è soldo dell'Amministrazione che non meriti la cura dei ministri per essere risparmiato. Ma vi è un certo punto a cui codesto spirito di economia deve arrestarsi, ed è quando si tratta della dignità del nostro paese e di una città come Roma.

Roma, per fatto nostro, deve rappresentare una città civile, di fronte, specialmente, a tutto ciò che nel passato essa è stata; e noi disgrazi-

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

ziatamente non presentiamo ai forestieri, che tanto numerosi visitano la nostra capitale, che i grandi monumenti eretti da quelle che noi speriamo siano le passate civiltà.

Della civiltà moderna Roma non presenta che le nostre miserie, colle sue case o mal costruite o non finite, e gli edifici pubblici incompiuti, e quelli della giustizia soprattutto collocati in condizione assolutamente miserevole.

Questo nome di Roma deve pur significare qualche cosa per noi: questa nuova civiltà, di cui ci vantiamo, ci impone dei doveri.

Facciamo in modo da poter presentare la capitale del Regno ai numerosi stranieri che ne visitano le antichità come città civile, corrispondente alle esigenze dei nuovi tempi che noi vogliamo rappresentare.

Io, che non sono romano, pur credo che l'Italia ha dei doveri verso Roma, doveri che non furono adempiuti, o furono male immaginati e male eseguiti.

E appunto in questo momento di tanta depressione sta bene che in Senato si elevi una voce per dire che di Roma noi sentiamo tutta l'alta dignità, tutta la influenza che essa esercita e deve esercitare nella via della civiltà, e che noi alle sue tradizioni non intendiamo, a costo anche di sacrifici, di venir meno; e vogliamo che il suo nome si mantenga alto di fronte agli stranieri non solo per gli avanzi di civiltà passate, ma altresì per opere, di cui la civiltà moderna non abbia ad arrossire.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Io aveva cominciato qui, sentendo che aveva così forte aiuto nel collega, a sperare che mi avesse compreso in tutte le parti del mio discorso. Lasciamo da parte quest'ultimo punto che riguarda Roma. Io non ho detto, ripeto, riguardo al palazzo di Giustizia, che due cose: 1° che non capisco perchè dei giureconsulti debbano entrare; 2° che c'è un fatto che, per quanto ne dica il collega ha molto a che fare, ed è che c'è già il fatto di un palazzo di Giustizia a Bruxelles che è riconosciuto come una cosa tutt'altro che adatta alla giustizia, perchè il concentramento della giustizia è un errore. Io non ho detto che la giustizia deve essere amministrata com'è ora. Dico che bisogna pensare a questo problema,

che il palazzo di Giustizia deve essere studiato di nuovo, e non si devono spendere 45 milioni, come a Bruxelles per un palazzo che poi non serve.

Ora, siccome nel punto principale siamo perfettamente d'accordo, con ciò non voglio che sia diminuito il mio rispetto per Roma. Ma siamo in un momento nel quale si deve pensare anche a tutta l'Italia. Ci sono poi dei contribuenti che hanno un limite nelle loro forze.

Il problema di Roma deve stare come la principale delle idee nei pensieri nostri, ma dobbiamo farlo camminare soprattutto colle condizioni nelle quali ci troviamo, e per far ciò, bisogna prendere una cosa dopo l'altra, e non affastellare questo gran problema tutto insieme.

Perciò io mi sono limitato oggi a queste due o tre costruzioni che tutti desideriamo che siano finite e che servano veramente agli scopi per i quali sono state decretate.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Io non ho chiesto di parlare, per confutare il discorso del senatore Brioschi; anzi dissi che nella maggior parte delle cose da lui dette ero d'accordo con lui.

Quando però ha sollevato la questione del palazzo di Giustizia, non dal punto di vista della maggiore o minore spesa (imperocchè tutti siamo d'accordo che si debba limitare la spesa il più che si può); ma da quello dell'opportunità di questa costruzione, dubitando ch'essa fosse necessaria e citando l'esempio di Bruxelles, credetti di dover manifestare al Senato un'opinione diversa.

A Bruxelles il palazzo di Giustizia non è che non serva; è che si è eretto spendendo 46 milioni, ed accentrando anche tutto ciò che nella importante ed estesa città occorreva invece che fosse decentrato. Ora a nessuno viene in mente che a Roma si debbano commettere gli stessi errori; ma da ciò a non provvedere affatto ad una conveniente sede per l'amministrazione della giustizia c'è una grande differenza.

Ora io combattevo, lo ripeto, quella parte del discorso del senatore Brioschi che parevami accennasse a mettere in dubbio che il palazzo di Giustizia fosse una necessità per Roma.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Certo sono gravi le considerazioni, che l'onorevole relatore, a nome della Commissione di finanze, e l'onor. Parenzo hanno fatto, per ciò che concerne la Commissione reale del palazzo di Giustizia e del Policlinico.

Io ho trovato già costituite e riconfermate le Commissioni di cui hanno discusso; ed essendo mio pensiero di porre a novello esame tutta quanta la materia delle opere pubbliche che il Governo deve costruire a Roma, ho pensato che non sarebbe stato opportuno cominciare a distruggere queste Commissioni; le quali, se non altro, potevano dare qualche lume a quella nuova da me nominata.

Però debbo fin d'ora avvertire che non ho trovato ostacoli di sorta in queste Commissioni. Quella del palazzo di Giustizia sono anni che non si raduna; quella del Policlinico fu radunata a bella posta per dare schiarimenti alla Commissione che ho nominata io di recente.

Questi schiarimenti furono utili così per ciò che riguarda il passato, come per un quesito molto importante che dovevo sottoporre al suo esame. Prima di presentare una legge sulle opere di Roma, volevo rendermi conto del costo di ciascuna; ed uno dei più gravi quesiti che si presentava di fronte al Policlinico, era questo: Per esercitare il Policlinico, cioè quest'insieme delle cliniche destinate all'insegnamento, è necessario che gli ospedali siano trasportati lassù? Inoltre per la utilizzazione dei locali destinati all'insegnamento, quali spese si dovranno sopportare, oltre quelle già fatte sino ad ora?

E la Commissione del Policlinico ha risposto a tutto questo. Innanzi tutto essa afferma e dimostra che il Policlinico può servire come istituto d'insegnamento, senza che tutti gli ospedali siano portati colà, come vorrebbe il progetto, dove sono disegnati anche i padiglioni che dovrebbero contenerli, in ispecie l'ospedale di Santo Spirito.

Allora ho pregato la Commissione di darmene per iscritto la dimostrazione, che ho poi mandato alla Commissione nominata da me. Essa dimostra che per l'oculistica, ad esempio, la quale oggi si serve di 24 malati, vi è posto per più di 24, e così via via per le altre cliniche,

che potrebbero contenere 300 malati in cifra tonda. Ecco una delle utili notizie che ho avuto da queste Commissioni.

Ma è egli necessario continuare a mantenerle? Non lo so; ma parmi che sarà opportuno di decidere su ciò quando il Governo presenterà il progetto di legge per le opere di Roma, il che avverrà nel prossimo aprile.

Ieri ho detto che, stante le condizioni in cui ci troviamo, il mio concetto è di mandare innanzi le opere gradatamente, con un programma di esecuzione razionale, in modo che possano farsi le opere che saranno di vera utilità. Con gli undici milioni concessi dalla legge del 1890 aggiunti a quelli già spesi, si potranno avere compiute tutte le cliniche.

Certo è che il palazzo di amministrazione risulta superiore al bisogno delle cliniche, perchè nel costruire questo palazzo si è provveduto a ciò che occorrerà quando saranno trasportati al Policlinico tutti gli ospedali. Quindi una parte dei lavori di questo palazzo è stata fatta avanti tempo. Ma io non poteva essere in grado di arrestarli, giacchè nel maggio scorso, questi lavori erano, non soltanto appaltati, ma quasi finiti. Difatti tutto ciò che riguarda la muratura oggi è compiuto, e si fanno i lavori di stuccatura.

Lusso non ce n'è; ma vi è grandiosità di edificio, che corrisponde alla grandiosità del concetto con cui fu ideato il Policlinico, il quale deve servire per l'insegnamento prima e poi per gli ospedali.

L'onorevole Parenzo osservava che non si deve confrontare il palazzo di Giustizia nostro con quello di Bruxelles ed ha perfettamente ragione; perchè il grande edificio di Bruxelles è qualchecosa che somiglia a un tempio assiro o babilonese — chiamiamolo babilonese — anche per il posto scelto, che ha un dislivello di 25 o 30 metri tra una parte e l'altra del fabbricato. Il resto è tutto a cupole e colonne. Quindi questa grande intrapresa dell'architetto Ploetert è un'opera grandiosa a vedersi, ma poco opportuna per gli usi a cui è destinata.

Il nostro ha invece una grandiosità tutta romana di linee. Non voglio pregiudicare l'avvenire, ma ho pregato la Commissione di lasciar da parte tutto quello che non è necessario; e lo stesso architetto che ha fatto il progetto,

pregato da me di rifare lo studio di alcune parti, ha potuto, per ciò che concerne soltanto il primo piano, portarvi un'economia di circa 300,000 lire.

Questo significa che si può, studiando bene questo grande edificio, ottenere il risultato che senza sciupare nulla, esso si compia con una spesa relativamente minore di quella a cui si teme di dover arrivare.

Molte cose potranno anche essere fatte in tempo avvenire; ad esempio, come già dissi ieri, i rivestimenti in travertino. Io credo, onorevole Ferraris, che quando avremo il lavoro delle Commissioni...

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*... anche per questa parte potremo metterci in buone condizioni.

E poichè ho la parola prego l'onor. Ferraris di volermi scusare di una cosa. Egli diceva ieri, quasi rimproverandomi di non aver comunicato al Senato la nomina di questa Commissione ministeriale che all'altro ramo del Parlamento la nomina era stata comunicata.

Siccome mi crederei in colpa se questo avessi fatto, mi preme di dichiarare che i decreti ministeriali non si comunicano mai al Parlamento. Comunicai la nomina alla Commissione del bilancio, perchè questa me ne fece espressa richiesta; e fu la Commissione del bilancio che ne parlò nella sua relazione. Del resto con quella nomina ho mostrato il massimo riguardo al Senato, tantochè ci sono nella Commissione tre senatori dei quali uno meritissimo, è il presidente.

Il monumento a Vittorio Emanuele, sfugge alla mia competenza, perchè dipende direttamente dal Ministero dell'interno e dal presidente del Consiglio, a cui riferirò le osservazioni dell'onorevole Brioschi.

Altrettanto devo dire per la passeggiata archeologica. Essa non dipende dal Ministero dei lavori pubblici, e le leggi che la riguardano non portano la firma del ministro dei lavori pubblici, ma di quello per l'istruzione pubblica.

Riferirò dunque ai miei colleghi le importanti osservazioni fatte dall'onorevole Commissione di finanze, intorno a questa materia.

Egli è certo che il Governo prima di investirsi in qualsivoglia impegno o spesa, a proposito di questa nuova opera, che fortunata-

mente non è stata finora compromessa nè con lavori nè con stanziamenti, ci penserà seriamente.

E soprattutto poi farò presente ai miei colleghi i gravi inconvenienti che oggi colpiscono i proprietari della zona, dove dovrebbe, secondo i progetti, sorgere la passeggiata archeologica. Essi non sono più liberi proprietari, come tutti gli altri; e questo fino ad un certo tempo è cosa che un cittadino può sopportare, ma all'infinito evidentemente no; sarebbe un'aperta ingiustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris per fatto personale.

Senatore FERRARIS. Non è per fatto personale.

PRESIDENTE. Allora non posso darle la parola perchè il regolamento vieta che si possa parlare sullo stesso argomento più di due volte, se pure il Senato non vi acconsenta con voto formale.

Senatore FERRARIS. Interroghi il Senato.

PRESIDENTE. Chi acconsente che il signor senatore Ferraris abbia la parola, si alzi.

(Il Senato acconsente.)

Il senatore Ferraris ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Io sento prima di tutto il bisogno di nuovamente scagionarmi da un doppio sospetto che potrebbe essere concepito da alcuni. Il primo di avversione a tutto ciò che costituisce la grandezza della capitale d'Italia; ma su questo punto mi sono già spiegato precedentemente e non credo che sia necessario fare maggiori commenti.

Vi è un secondo punto che evidentemente dovette tralucere dalla discussione che ebbe luogo ieri, che cioè io mi facessi censore fuori di proposito delle leggi votate.

Ora io ho sempre voluto e intendo anche quest'oggi dichiarare che le leggi furono votate sotto l'impulso di generosi sentimenti, forse non con la ponderazione necessaria circa il modo e la possibilità di esecuzione. E ne ho argomento nelle considerazioni svolte dall'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Che cosa ha detto la legge del 1890 e che cosa ha confermato quella del 1892? Che si spendessero 2,500,000 lire all'anno per 25 anni.

Evidentemente non si potrebbe concepire, mi scusi il Senato se parlo della legge forse in modo men rispettoso, ma bisogna pur dire quello che è, che se si debbono spendere 2,500,000

lire, non si potrebbero spingere senza distinzioni tutte quelle opere edilizie che da prima erano addossate al Municipio e che con la legge 20 luglio 1890 il Governo si volle ancora assumere. Ora se si stanziavano due milioni e 500,000 lire per questo esercizio, e se come l'onorevole ministro dei lavori pubblici disse ieri e confermò quest'oggi, egli per mezzo di Commissioni, ha creduto di istituire indagini del modo con cui si dovessero o potessero eseguire, quando si venga alle specialità, è pur d'uopo sapere a quali opere destinerà le somme che si stanziavano.

Questa è una difficoltà creata dalla legge, ed alla quale spero che il signor ministro, per mezzo della Commissione autorevole da lui nominata, possa sottrarsi.

Vediamo le applicazioni, per esempio, quanto al Policlinico.

Ieri nella replica non volli insistere di più, ma insomma la verità è questa: in primo luogo che pel Policlinico si assegnò la somma di lire 10 milioni oltre quelli che si erano già spesi; ora con questa somma si dovrà avere il Policlinico solo per la parte didattica od anche per la parte dell'ospizio?

Io non ho che a rivolgermi alla legge del 20 luglio 1890. L'articolo 1º parla puramente e semplicemente del Policlinico, ma s'intende, di quello insieme di cose che con la denominazione di *Policlinico* si indicava, e così non solo per la parte didattica, ma anche per la parte ospedaliera.

L'egregio collega, che mi rincresce quest'oggi di non vedere presente, disse ieri, scusando le grandezze del palazzo di amministrazione, che vi si dovevano collocare nientemeno che quarantasei medici. Ma quarantasei medici sono per provvedere alla cura di infermi, e non soltanto alla istruzione di scolari.

Quindi io pongo nuovamente per base, come ritenne la Commissione di finanze, ed è detto nella sua relazione, che i 10 milioni per il Policlinico dovrebbero servire e per la parte didattica e per la parte dell'ospizio.

A quale riguardo il collega che ieri tenne la parola ci disse che per fare il Policlinico completo ci vorrebbero 21 o 22 milioni: vuol dire che se non si possono fare le opere contemplate per 10 milioni nella legge del 20 luglio 1890, si viene a confermare che la legge

fece un voto, il quale non può avere la sua applicazione.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici disse che ebbe aiuto dalla Commissione reale. Incomincio dal dire che io persisto nel sostenere che Commissioni non possono più esistere dopo la legge del 20 luglio 1890; questo è il mio assunto, che credo che difficilmente potrebbe essere escluso. Comunque, all'infuori di questa considerazione, io prego il ministro di avvertire che questa Commissione Reale stipulerà, per l'ampliamento dell'edificio, mentre l'obbligo del ministro dei lavori pubblici è di vegliare anche che si restringa nei limiti segnati dalla legge.

Io ora non discuto la questione tecnica, nè artistica, nè ospitaliera; posso ammettere che il Policlinico sia la istituzione di eccellenza mondiale che si volle presentare ieri, ma intanto io, che parlo unicamente in cospetto della legge che determina la somma, dico al ministro dei lavori pubblici che egli non può spendere più di 10 milioni per compiere il Policlinico in tutte le sue parti, e non in una sola; e che se dà retta alla Commissione così detta reale, tecnica, che tende ad attuare quel concetto che non era e non poteva essere nella disposizione della legge, egli, mi permetta la parola, s'inganna.

E vengo al palazzo di Giustizia.

L'attuale sede, o palazzo di giustizia in Roma, e in ciò sono d'accordo con l'onor. Parenzo, è in condizioni deplorabili; che si possa desiderare un edificio grandioso e quale convenga alla grandezza di Roma, lo potrei anche ammettere; ma vi sono due circostanze che l'amministratore avrebbe dovuto tener presenti. Prima la spesa, è vero che l'Italia è ricca, ma bisogna stare alla realtà secondo il tempo; ora, l'onor. ministro dei lavori pubblici può assicurare il Parlamento in qual tempo si possa eseguire quest'opera tanto grandiosa quanto concepita?

Se dobbiamo fare un calcolo di proporzione, per spendere gli 8 milioni quanti anni vi sono voluti? Al ragguaglio quanti ce ne vorranno, e quanti ci separano dall'epoca in cui sarà quell'opera terminata?

E quanto ai 17 milioni e 200 mila lire valutati dallo stesso autore del progetto unicamente per la parte muraria, senza quindi parlare né degli studi, né dello arredamento, si sono fatti i calcoli precisi per sapere che non vi siano, come per lo passato eccedenze notevoli? E sup-

ponendo che abbiamo i danari occorrerà sempre un assai lungo tempo; per cui l'inconveniente lamentato dall'onor. Parenzo si potrà prolungare fino a chi sa quando.

Ma l'opera che si deve studiare dalla Commissione ministeriale, l'opera la più difficile, la più importante a risolvere per la spesa è quella del finimento della via Cavour, del suo raccordamento con la piazza Venezia e con il Foro Romano.

Ora, quando si vogliono spingere avanti queste tre opere immense, Policlinico, palazzo di Giustizia e via Cavour, e non si abbiano che 2 milioni e 500 mila lire a spendere in ogni anno domando io: come si risolverà il problema? Quando lo sapremo? Quando solo parliamo del desiderio che queste opere siano compiute, nessuno più di coloro i quali si trovano avanti negli anni possono desiderare di vederle fatte e perfette a gloria d'Italia e a gloria della sua capitale.

Adunque la questione sta in questi termini, ed io mi vi restringerò.

Il signor ministro disse ieri, confermò oggi, che aspetterebbe il voto della Commissione: Non l'ha notificato al Senato perchè non l'ha richiesto, poi i decreti ministeriali non si notificano, non si comunicano.

Mi scusi, io ho detto che abbiamo dovuto riconoscere l'esistenza di questa Commissione per mezzo di una dichiarazione fatta per caso in una Relazione della Commissione generale del bilancio.

Nessuno pretende che il Ministero comunichi i suoi decreti, ma il ministro, il quale è responsabile, deve, senza che ne sia richiesto tenere informato il Parlamento del modo con cui intende spendere le somme che questo ha decretato; e fargli sapere il modo con cui intende di eseguire una legge che è semplicemente di massima.

Ancora una parola sulla Passeggiata archeologica.

Io mi rallegro coll'onor. ministro, e non lo faccio per un artificio oratorio, ma sinceramente, che egli abbia riconosciuto come quelle leggi del 1887 e 1889, non siano veramente tali che possano commendarsi.

Mi ricordo che nella Relazione che venne poi mandata per le stampe, fatta da una Commissione nominata dal Ministero per vedere ciò

che si fosse fatto dal municipio pel piano regolatore, vi fu, forse vi è ancora, una contestazione grave, enorme, la quale si riattacca con un nome che fortunatamente non si sentirà in quest'aula.

La prima perizia portava 250,000 lire, il fortunato possessore spropriato trovò modo di riportare una sentenza che gli aggiudicava lire 4,460,000 cogli'interessi, s'intende, dall'occupazione.

Ora paragonate ciò a quei 0.56 per m. q. che sono contemplati nella legge del 1889!

Mi rallegro coll'onor. ministro dei lavori pubblici che ciò non appartenga al suo dicastero; quando ci sarà il ministro dell'interno e quello dell'istruzione pubblica allora ne discorreremo.

Intanto non posso a meno di ricordare che coloro, uno principalmente di quelli il cui connubio produsse la prima legge, non solo abbia un'opinione contraria, ma si vanti che e Parlamento e Ministero dovranno eseguire quella legge.

Spero che questi siano vanti altrettanto condannevoli per il modo con cui vennero fatti, come sterili nella loro attuazione.

Spero che il ministro dei lavori pubblici vorrà rendersi interprete verso il suo collega per comunicargli quella stessa opinione che egli, come membro del Ministero, avrebbe manifestato in quest'aula.

Se l'onor. ministro dei lavori pubblici vorrà determinare il modo in cui si ripartono i due milioni e 500 mila lire assegnati, farà opera meritoria, tanto più che difficilmente con 2,500,000 all'anno si possono eseguire tanto meno affrettare opere così grandiose come quelle del Policlinico, del palazzo di Giustizia e della prosecuzione della via Cavour.

Io auguro che la Commissione trovi modo di suggerire tecnicamente ciò che possa esser necessario per l'andamento di tutte e tre le opere, ma temo, che in definitivo difficilmente saranno appagati i voti tanto della Commissione permanente di finanze, quanto dell'onor. Parenzo, affinchè l'amministrazione della giustizia abbia in Roma una sede se non grandiosa, almeno degna di un popolo civile, quale è e deve essere il popolo italiano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Il collega onorevole Ferraris non era presente quando io parlai: quindi io dovetti interromperlo due volte mentre egli pronunciava il suo discorso, giacchè vi è una confusione di cifre, che fin da ieri apparve innanzi al Senato, e che il signor ministro ha pensato ieri di correggere senza ottenere risultato. I due milioni e mezzo, di cui si è così spesso parlato, non hanno nulla a che fare coi lavori edilizi di Roma, ma vanno, in forza della legge 1890, iscritti ogni anno in bilancio per darsi al municipio di Roma. Le altre due cifre sono per memoria.

Ora il ministro colla nomina della Commissione intende di presentare, nel mese di aprile, al Parlamento un progetto di legge per dire in quale modo si abbiano a spendere non solo questi due milioni e mezzo, ma tutte le altre somme che saranno necessarie per le opere, di cui nei capitoli 67, 68, 69 e 70. È questo l'obbligo che viene al Governo dalla legge 1890, e nulla più.

Senatore FERRARIS. Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Ferraris per fatto personale.

Senatore FERRARIS. L'egregio relatore della Commissione permanente di finanze ha il diritto di trovare che, quando si parla di cifre, non se ne possa parlare con quell'autorità che a lui solo spetta. Ma io intanto leggo nel bilancio: «Concorso dello Stato nelle opere edilizie di ampliamento della capitale del Regno». Quindi necessariamente la locuzione non può significare il rimborso dei due milioni e mezzo al municipio per parte dello Stato nel ricavo del dazio di consumo, ma significa un vero stanziamento per opere.

Se non vi è una cifra da applicare a questo scopo, vuol dire che i desiderî dell'onor. Parenzo e di tutta la nazione saranno tanto più lontani dall'essere appagati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 66.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

66 <i>bis</i>	Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della Capitale del Regno stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209, 20 luglio 1890, n. 6980 (art. 10) e 28 giugno 1892, n. 299 (art. 3)	2,500,000 »
67	Proseguimento della via dello Statuto e della via Cavour fino a piazza Venezia (art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3 ^a)	<i>per memoria</i>
68	Costruzione del ponte Umberto I e di altro ponte sul Tevere in Roma e dei relativi accessi (art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3 ^a)	<i>per memoria</i>
69	Costruzione del policlinico Umberto I in Roma (Art. 1 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3 ^a)	1,500,000 »
70	Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3 ^a ed art. 7 della legge 28 giugno 1892, n. 299)	1,000,000 »
Spese pei lavori pubblici.		
<i>Strade.</i>		
(Legge 30 dicembre 1888, n. 5875 (serie 3 ^a).		
71	Strada nazionale Nicosia-Santo Stefano di Camastra (Messina) (Legge 30 marzo 1862, n. 517. Strada n. 71).	<i>per memoria</i>
		7,500,000 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

	<i>Riporto</i>	» »
72	Strada nazionale Randazzo-Milazzo (Messina) (Legge 30 marzo 1862, n. 517. Strada n. 72).	13,750 »
73	Costruzione di ponti attraverso i corsi d'acqua che intersecano la strada provinciale Messina-Catania (Messina) (Legge 30 marzo 1862, n. 517. Articolo 4).	<i>per memoria</i>
74	Strada provinciale di 1 ^a serie da Corleto a Tricarico (Potenza) (Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 6).	45,600 »
75	Strada provinciale di 2 ^a serie da Belvedere per Sant'Agata e Lungro alle Saline di Lungro (Cosenza) (Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 8).	<i>per memoria</i>
76	Strada provinciale di 2 ^a serie dalla nazionale fra Cosenza e San Giovanni in Fiore per Longobucco a Rossano (Cosenza) (Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 9).	94,000 »
77	Strada nazionale della Valle d'Agri da Sapri, attraversando la nazionale delle Calabrie per Moliterno e Corleto, alla Marina di Montalbano (Potenza) (Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 58).	24,700 »
78	Strada nazionale della Sila da Cosenza per S. Giovanni in Fiore e Cutro a Cotrone (Catanzaro) (Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 61).	67,900 »
79	Strada nazionale da Sapri all'Ionio (Potenza) (Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 59).	149,180 »
80	Strada nazionale da Giulianuova a Sparanise per Aquila (Teramo) (Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada n. 48).	114,020 »
81	Strada nella vallata del Sangro da Castel di Sangro a Torino del Sangro (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 1).	<i>per memoria</i>
81 <i>bis</i>	Strada nella vallata del Sangro da Castel di Sangro a Torino del Sangro (Chieti) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 1).	37,280 »
82	Strada per Bosco Martese da Teramo a raggiungere la strada di 1 ^a serie Aquila-Ascoli (Teramo) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 2).	15,330 »
82 <i>bis</i>	Strada per Bosco Martese da Teramo a raggiungere la strada 1 ^a serie Aquila-Ascoli (Ascoli) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 2).	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	571,760 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

	<i>Riporto</i>	571,760 »
83	Traversata dell'Appennino fra Plati e Santa Cristina (Reggio Calabria) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 3).	1,280 »
83 <i>bis</i>	Strada da Mongiana per Fabrizia e Croceferrata a Grotteria (Reggio Calabria). (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 5).	13,340 »
84	Strada da Nicastro alla marina di Santa Eufemia (Catanzaro) . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 6).	<i>per memoria</i>
85	Strada da un punto della nazionale n. 57, presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 7).	166,920 »
86	Strada da San Giovanni in Fiore a Cariati (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 8).	148,220 »
87	Strada da Cuccaro a Sanza sulla nazionale di Val d'Agri (Salerno) . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 10).	242,000 »
87 <i>bis</i>	Strada dalla nazionale delle Puglie dopo Ariano nel sito detto Serralunga alla provinciale di Melfi (Avellino) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 11).	3,000 »
88	Strada da Petrella per Palata alla ferrovia (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 13).	93,000 »
89	Strada Isernia-Atina-Roccasecca (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 14).	223,820 »
90	Strada Isernia-Atina-Roccasecca (Caserta) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 14).	60,000 »
91	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Ravindola presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 15).	326,000 »
92	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Ravindola presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro (Chieti) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 15).	<i>per memoria</i>
93	Strada da Capestrano per Forca di Penne alla provinciale Chieti-Teramo (Teramo) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 16).	64,280 »
94	Strada dalla Madonnuzza di Petralia, sulla nazionale Termini-Taormina, alla provinciale Messina-Montagne sotto Calascibetta (Caltanissetta) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 19).	87,020 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,000,640 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

	<i>Riporto</i>	2,000,640 »
94 <i>bis</i>	Strada da Trapani per Castelvetro all'incontro della provinciale di Porto Empedocle presso Montallegro (Trapani) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 20).	34,220 »
95	Strada da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano, per Trivigno, alla provinciale di 1 ^a serie Brienza-Montemurro sotto Marisconovo (Potenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 21).	6,120 »
96	Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi (Reggio Calabria) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 22).	159,000 »
97	Strada da Chiaravalle a Guardavalle (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 23).	100,820 »
98	Strada da Porto Santa Venere per Briatico fino a raggiungere la provinciale di Tropea (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 25).	<i>per memoria</i>
98 <i>bis</i>	Strada dai Coraci alla nazionale Silana attraversando presso Fontana di Piazza la provinciale Rogliano-Parenti (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 27).	4,460 »
99	Strada da Mormanno per Papisidero a Scalea (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 28).	52,880 »
100	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 29).	39,000 »
101	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Potenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 29).	<i>per memoria</i>
101 <i>bis</i>	Strada da Rocca d'Aspide per Bellosguardo a Sant'Angelo Fasanello (Salerno) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 31).	35,390 »
102	Strada da Amalfi per Positano a Meta sulla linea de Castellammare a Sorrento (Salerno) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 32).	<i>per memoria</i>
103	Strada da Sarno per Bracigliano a Forino (Salerno) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 33).	70,990 »
103 <i>bis</i>	Strada da Sarno per Bracigliano a Forino (Avellino) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 33).	43,710 »
104	Strada da Paternopoli per Montella verso Acerno (Salerno) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 34).	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	2,547,230 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

	<i>Riporto</i>	
		2,547,230 »
104 <i>bis</i>	Strada della Baronìa che partendo da Grottaminarda va ad incontrare la provinciale di Melfi (Avellino) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 35).	3,860 »
105	Strada da Foiano per Montefalcone, Ginestra, Castelfranco, alla stazione ferroviaria di Savignano Greco (Benevento) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 37).	50,000 »
106	Strada da Pietracatella a Campo Marino (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 40).	100,000 »
107	Strada in prolungamento di quella del Trigno da Trivento a Campobasso per Torella e Castropignano, e sua diramazione da Torella alla comunale di Frosolone (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 41).	39,770 »
108	Strada da Guilmi alla stazione di Casalbordino (Chieti) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 42).	<i>per memoria</i>
109	Strada dal Vomano sotto Forcella a Penne per Bisenti e Bacucco e sua diramazione Bisenti-Elice-Marina (Teramo) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 45).	259,550 »
110	Strada da Opi per Forca d'Acero a San Donato (Aquila) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 46).	<i>per memoria</i>
111	Strada da Opi per Forca d'Acero a San Donato (Caserta) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 46).	92,000 »
112	Strada dalla Marsicana presso Cerchio ad Alfedena (Aquila) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 47).	<i>per memoria</i>
113	Strada da Santa Lucia nel Cicolano per la Valle del Salto a Rieti, e diramazione da Santa Lucia nei Prati di Castiglione, la Sella di Acquafredda-Tornimparte, Civita Tommaso e Preturo alla nazionale Aquila-Teramo (Aquila) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 48).	82,060 »
114	Strada da Santa Lucia nel Cicolano per la valle del Salto a Rieti e diramazione da Santa Lucia per i Prati di Castiglione, la Sella di Acquafredda-Tornimparte, Civita Tommaso e Preturo alla nazionale Aquila-Teramo (Perugia) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 48).	<i>per memoria</i>
115	Strada dalla Barca dei Monaci a Raddusa (Catania) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 49).	17,730 »
116	Strada da Lercara a chiusa per la Filàga (Palermo) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 50).	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	3,192,200 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

	<i>Riporto</i>	3,192,200 »
116 <i>bis</i>	Strada da Francavilla a Lama dei Peligni per Semivicoli e Penne (Chieti) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 52).	58,550 »
117	Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo (Messina) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 53).	109,400 »
118	Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo (Catania) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 53).	12,510 »
119	Strada da Sant'Agata all'incontro della nazionale Termini-Taormina (Messina) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 54).	<i>per memoria</i>
120	Strada da Rotonda per Viggianello alla nazionale del Sinni presso Favale (Potenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 55).	205,280 »
121	Strada delle Radici, da Sassuolo alle Radici in Val di Secchia (Reggio Emilia) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 57).	132,700 »
122	Strada dalla nazionale Pontebbana presso i Piani di Portis, per Tolmezzo, Rigolato, Sappada, a Santo Stefano Montecroce (Udine) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 58).	100,000 »
123	Strada dalla nazionale Pontebbana, presso i Piani di Portis per Tolmezzo, Rigolato, Sappada a Santo Stefano Montecroce (Belluno) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 58).	<i>per memoria</i>
124	Diramazione della strada nazionale n. 58 da Villa Santina per Ampezzo, Lorenzago ed Auronzo, al Monte Mesurino (Belluno) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada n. 59).	83,520 »
124 <i>bis</i>	Rettificazione della strada nazionale d'Alemagna fra Fortagna e Lungarone (Belluno) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 2).	2,800 »
125	Rettificazione della strada nazionale da Bologna a Firenze detta delle Filigare nel tratto fra Predosa e Sabbioni (Bologna) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 3).	11,720 »
125 <i>bis</i>	Trasporto dalla nazionale del Tonale alla traversata di Pontagna (Brescia) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 6).	40,000 »
126	Ponte sul Flumendosa per la nazionale orientale (Cagliari) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 8).	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	3,948,680 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

	<i>Riporto</i>	3,948,680 »
126 <i>bis</i>	Sistemazione di frane lungo la strada nazionale Appulo Sannitica (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 10).	11,360 »
126 <i>ter</i>	Lavori di difesa alla strada nazionale Termini-Taormina contro le acque del torrente Pisciaro (Catania) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 13).	3,600 »
127	Opere di consolidamento nei tratti 3° e 4° della strada nazionale Termini-Taormina (Catania) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 14).	<i>per memoria</i>
128	Deviazione della strada nazionale Angitola-Soverato tra i ponti Chiontillo ed Abate (Catanzaro) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 16).	<i>per memoria</i>
129	Ponte sul Coscile disalveato. Strada nazionale n. 62 delle Calabrie (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 18).	15,370 »
130	Ricostruzione del ponte in legno sul torrente Gesso, lungo la strada nazionale Cuneo-Ventimiglia presso Borgo San Dalmazzo (Cuneo) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 19).	15,590 »
131	Rettificazione della strada nazionale Firenze-Ancona fra Ponte S. Salvatore e Portone Pio (Macerata) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 23).	<i>per memoria</i>
132	Rettificazione della strada nazionale Spezia-Cremona fra il ponte Muraccio e la rampa d'accesso al ponte Capiò (Massa) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 24).	<i>per memoria</i>
133	Ponte sul Burano lungo la strada nazionale Flaminia n. 44 (Pesaro) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 27).	<i>per memoria</i>
134	Rettificazioni e sistemazioni per le strade nazionali del Piccolo e Grande San Bernardo (Torino) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 33).	<i>per memoria</i>
135	Allargamento del ponte della ferrovia sul Po presso Valenza per servizio di strada ordinaria (Alessandria) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 6).	<i>per memoria</i>
136	Strada appenninica, dalla nazionale del Tanaro alla nazionale della Trebbia (Tronco Casella-Bromia-Molini di Montoggio) (Genova) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 9).	<i>per memoria</i>
136 <i>bis</i>	Strada da presso Badia Tedalda sulla provinciale Sestinese pel Ma-	
	<i>Da riportarsi</i>	3,994,600 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

	<i>Riporto</i>	3,994,600 »
	recchia a Mercantino di Talamello sulla provinciale Feltresca (Tronco da Sestino a Badia Tebalda (Arezzo) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 22).	33,640 »
137	Strada da Sarsina per la valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve di Santo Stefano (Tronco da Capo Trave a Pieve Santo Stefano) (Arezzo) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 23).	20,100 »
138	Strada di Val d'Aso, dalla provinciale appenninica presso Comunanza alla stazione ferroviaria di Pedaso con ponte sul fiume Aso (Tronco dal fosso Inferno alla sponda destra del torrente Indaco) (Ascoli) . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 25).	34,760 »
139	Ponti sul Reno al passo del Gallo presso Malalbergo ed al passo di San Prospero presso Poggio Renatico (Rampe d'accesso e travata metallica per il ponte al passo di San Prospero presso Poggio Renatico) (Ferrara) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 39).	<i>per memoria</i>
140	Strada dal Burrone Contrasto a Terranova con diramazione sopra Butera (Caltanissetta) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 58).	17,350 »
141	Ponte sull'Imera lungo la strada da Vigne Vanasco per Riesi, Sommatino e Delia (Caltanissetta) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 59).	»
142	Strada da Mazzarino alla nazionale Piazza Terranova (Caltanissetta) . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 60).	»
143	Strada da Palma di Montechiaro per Licata a Terranova (Tronco dal burrone Portella a Licata) (Girgenti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 66).	8,350 »
143 <i>bis</i>	Strada da Agnone a Castel di Sangro (Tronchi da Capracotta alla contrada Civitella e da San Pietro Avellana alla provinciale Sangrina) (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 70).	17,640 »
144	Strada dalla provinciale Garibaldi al Piano di Salcito nei pressi di Lucito, Castel Bottaccio e Lupara a Larino, e per Ururi al confine della Capitanata verso Serracapriola, colle diramazioni per Montagano, per Guardialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata (Ponti sul Biferno detti Liscione e Gravellina e tronchi Castelbottaccio-Lupara; ponte Liscione-Larino, nazionale Sannitica; provinciale (già nazionale) Sannitica-Ururi (1° tratto); Montagano-Vallocchia Natiello; Vallocchia-Natiello-Ponticello n. 7 della già comunale	
	<i>Da riportarsi</i>	4,126,440 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

	<i>Riporto</i>	4,126,440 »
	di Limosano; Guardialfiera-Casacalenda e Colletorto provinciale di Cerrosecco) (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 73).	400,000 »
145	Strada dal Ponte sul Trigno fra Tuffillo e Montemitro per la Buffaloria di San Felice Slavo, Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo per Rotello e Serracapriola, per accedere alla stazione ferroviaria di Chienti (Tronco da Montorio a Montelongo) (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 78).	54,000 »
146	Strada dalla provinciale di Cerrosecco in Bonefro per Santa Croce di Magliano alla Capitanata (Tronco da Bonefro a Santa Croce di Magliano) (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 79).	9,050 »
146 <i>bis</i>	Completamento della strada di comunicazione diretta fra i circondari di Frosinone e Gaeta nei tenimenti di Vallecorsa e Lenola (Tronco dalla provinciale di Fondi alla Sella Quercia del Monaco, confine di Roma) (Caserta) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 81).	73,000 »
147	Completamento della strada di comunicazione diretta tra i circondari di Frosinone e Gaeta nei tenimenti di Vallecorsa e Lenola (Tronco dall'osteria di Castro al confine con Caserta (Roma) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 81).	10,950 »
148	Strada dalla stazione di San Valentino alla provinciale di serie fra Casale in Contrada e Pretoro (Tronco dalla Pescara Popoli allo Stabilimento di Lettomanopello) (Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 99).	<i>per memoria</i>
149	Strada da Cosenza per Aprigliano ed Acqua del Prete alla provinciale Coraci e nazionale Silana presso Acqua del Corvo, con diramazione da Aprigliano a Pian del Lago (Tronco da Aprigliano al fiume Craticello) (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 111).	<i>per memoria</i>
150	Strada da Coraci sulla nazionale per Scigliano, presso di Altilia, Malito, Grimaldi, Aiello e Serra d'Aiello alla ferrovia Eboli-Reggio (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 114).	<i>per memoria</i>
151	Strada dalla stazione ferroviaria Rende-San Fili, passando per San Pietro e Castiglione, alla nazionale Silana (Tronco dal fiume Crati a Rende San Fili) (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 115).	<i>per memoria</i>
151 <i>bis</i>	Strada dalla provinciale Rotonda-Valsinni nei pressi di Oriolo alla stazione di Amendolara (Ponte sul Sarmento e tratti d'accesso) (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 117).	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	4,673,440 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

	<i>Riporto</i>	4,673,440 »
152	Strada litoranea Tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (Tronchi da Capo Bonifati a Cetraro; da Paola a San Lucido; dal fiume Fabiano alla Marina di Longobardi, e traversa di Amantea) (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 118).	116,760 »
153	Ponte sul Po lungo la provinciale Cremona-Piacenza e relative opere di difesa (Cremona) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 121).	<i>per memoria</i>
154	Ponti sul Magra e sul Vara, per le comunicazioni interprovinciali di Genova con Massa e coll'Emilia (Ponte sul Vara) (Genova). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 142).	<i>per memoria</i>
155	Ponti sul Magra e sul Vara, per le comunicazioni interprovinciali di Genova con Massa e coll'Emilia (Ponte sul Magra) (Massa) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 142).	120,000 »
156	Strada dalla stazione di Cammarata a Santo Stefano Quisquina (Tronco da San Giovanni in Gemini a Santo Stefano Quisquina) (Girgenti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 147).	<i>per memoria</i>
157	Strada da Ribera sulla provinciale di serie Porto Empedocle-Castelvetrano alla provinciale di Chiusa Sclafani, oltre il torrente San Carlo (Tronco dalla intercomunale Lucca-Villafranca a Calamonaci, e ponte interprovinciale sul torrente San Carlo) (Girgenti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 151).	<i>per memoria</i>
157 <i>bis</i>	Completamento della strada dalla Marina di Marciana a quella di Portoferraio, Porto Longone e Rio Marina (Livorno) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 155).	40,000 »
158	Strada da Giardini per Francavilla alla nazionale Randazzo-Milazzo (Tronco dalla Scala di Gaggi al torrente Favara) (Messina) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 163).	46,390 »
159	Strada da Castoreale per Mandanici alla Marina di Santa Teresa di Riva (Tronco Mandanici-Roccalumera) (Messina) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 164).	84,240 »
160	Strada da Sant'Agata di Militello nei pressi di Alcara li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale Patti-Randazzo (Tronchi da Sant'Agata di Militello a Militello Rosmarino e da Ucria a Fondachello) (Messina) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 165).	140,000 »
161	Completamento della provinciale Patti-Randazzo, con diramazione alla provinciale Messina-Marine per i comuni di Montalbano, Basicò e Furnari (Tronchi da Montalbano d'Elicona a Sella Sant'Elia) (Messina) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 166).	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	5,220,830 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

	<i>Riporto</i>	5,220,830 »
162	Strada da Castellammare per Gragnano Pimonte ed Agerola all'incontro della provinciale Amalfi-Positano-Meta (Tronco da Resicco al Traforo e rivestimento della galleria di Agerola) (Agerola) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 172).	3,840 »
163	Ponte sulla Dora Baltea presso Verolengo (Novara) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 179).	<i>per memoria</i>
163 <i>bis</i>	Ponte sul Taro sulla provinciale Parma-Cremona (Parma) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 186).	10,840 »
164	Strada dalla nazionale di Rieti per Labro e Morro al confine provinciale verso Leonessa (Perugia) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 193).	3,070 »
165	Strada dall'Orviniense per Poggio Mojano e pei pressi di Percile e Roccagiovine alla Sublacense presso Vicovaro (Tronchi dalla provinciale Valeria Sublacense al confine di Perugia) (Roma) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 203).	54,970 »
165 <i>bis</i>	Strada Orte Amelia e ponte sul Tevere (Tronco da Amelia al confine con Roma) (Perugia) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 204).	40,000 »
166	Strada dalla nazionale dell'Agri per Stigliano alla provinciale Potenza-Spinazzola per Montepeloso, con ponte sul Basento (Tronchi dalla nazionale dell'Agri alla traversa di Accettura; dalla Sella Petto di Triglio alla comunale di Garaguso; dal passaggio a livello presso la stazione di Grassano alla nazionale Appulo-Lucana, e ponte sul Basento) (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 209).	232,000 »
167	Prolungamento della strada Montemurro-Brienza, da presso Brienza per Sant'Angelo le Fratte alla stazione di Romagnano (Tronco dalla Sella Omomorto alla fontana di Vietri) (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 212).	5,900 »
168	Strada da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria (Tronco dalla piazza di Moliterno al fiume Maglie) (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 213).	53,430 »
169	Prolungamento della strada Brienza-Montemurro fino all'incontro della Potenza-Sant'Arcangelo verso Armento (Tronchi dalla provinciale Potenza-Sant'Arcangelo alla Sella Pascarelli) (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 214).	<i>per memoria</i>
170	Strada da un punto dell'Appulo-Lucana fra Grottole e Miglionico con ponte sul Basento, alla stazione di Ferrandina (Tronchi, da presso Miglionico alla comunale obbligatoria di Ferrandina e ponte sul Basento) (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 215).	110,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,734,880 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

	<i>Riporto</i>	5,734,880 »
171	Strada dalla nazionale delle Calabrie verso Padula alla Brienza-Montemurro (Tronco dall'abitato di Tramutola al Vallone Abete) (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 233. Elenco III, n. 216).	9,700 »
172	Strada dalla nazionale delle Calabrie verso Padula alla Brienza-Montemurro (Tronco dal Vallone Abete alla nazionale Calabrie) (Salerno) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 216).	17,240 »
173	Strada da Laurito sulla provinciale di serie Cuccaro-Sanza per Castel Ruggiero a Torre Orsaia ed alla provinciale di serie Caselle in Pittari-Scario (Tronco dal Faraone a Torre Orsaia) (Salerno) . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 225).	20,000 »
174	Linea litoranea fra la Marina di Castellabate e quella di Casalicchio (Salerno) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 226).	137,330 »
174 <i>bis</i>	Strada da Cuneo a Prazzo (Cuneo) (Legge 9 luglio 1883, n. 1506. Strada n. 29).	85,000 »
175	Sussidio dello Stato per le strade di 3 ^a serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521	<i>per memoria</i>
176	Concorso dello Stato per le strade di cui nell'Elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente	1,500,000 »
177	Casuali per lavori stradali di cui nelle leggi 30 marzo 1862, n. 517; 27 luglio 1862, n. 729; 27 giugno 1869, n. 5147; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333, Elenco II, e 9 luglio 1883, n. 1506	1,000,000 »
178	Casuali per lavori stradali di cui nella legge 23 luglio 1881, Elenco III	492,800 »
179	Assegni fissi mensili al personale del Genio civile addetto ai lavori stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888	<i>per memoria</i>
180	Indennità di trasferte al personale del Genio civile addetto ai lavori stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888	181,570 »
181	Assegni mensili al personale straordinario addetto ai lavori stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888	391,870 »
182	Indennità di trasferte e competenze diverse variabili al personale straordinario addetto ai lavori stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888	10,460 »
	Totale degli stanziamenti per le opere di cui alla legge 30 dicembre 1888, n. 5875	9,580,850 »
183	Spese di stampa ed eventuali per le relazioni sui servizi stradali	2,000 »
		9,582,850 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

	<i>Riporto</i>	9,582,850 »
184	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie (Leggi 30 agosto 1868, n. 4136 e 12 giugno 1892, n. 267)	1,317,680 »
185	Anticipazioni ai prefetti per lo studio dei progetti delle strade comunali obbligatorie	90,000 »
186	Compilazione della carta stradale delle strade comunali obbligatorie del Regno	1,000 »
187	Indennità di trasferte e competenze diverse variabili al personale straordinario addetto al servizio delle strade comunali obbligatorie	1,000 »
188	Spese di stampa ed eventuali per il servizio delle strade comunali obbligatorie	1,500 »
189	Indennità di trasferte al personale del Genio civile addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie	2,000 »
190	Retribuzione mensile al personale straordinario addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie	86,820 »
		11,082,850 »
	<i>Acque.</i>	
	<i>Nuovi lavori idraulici nei corsi d'acqua di 1^a e 2^a categoria - Legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3^a - Sistemazione dei principali fiumi veneti (Legge 24 luglio 1887, n. 4805) e sistemazione del fiume Tevere (Leggi 15 aprile 1886, n. 3791 e 2 luglio 1890, n. 6936) (Spese ripartite).</i>	
191	Lavori straordinari nei corsi d'acqua di 1 ^a e 2 ^a categoria indicati al n. 21 della tabella C unita alla legge del 23 luglio 1881, n. 333	650,000 »
192	Personale addetto ai nuovi lavori idraulici nei corsi d'acqua di 1 ^a e 2 ^a categoria, dipendenti dalla legge 23 luglio 1881, n. 333 - Indennità fisse mensili, di trasferte al personale del genio civile; assegni, indennità di trasferte e competenze diverse al personale di sorveglianza e straordinario	50,000 »
193	Sistemazione dei principali fiumi veneti riconosciuta necessaria dopo i disastri causati dalle piene del 1882 (Legge 24 luglio 1887, n. 4805) (Spesa ripartita)	2,950,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,650,000 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

	<i>Riportò</i>	3,650,000 »
194	Personale addetto ai lavori per la sistemazione dei principali fiumi veneti dipendenti dalla legge 24 luglio 1887, n. 4805. - Indennità fisse mensili e di trasferte al personale del genio civile; indennità di trasferte e competenze diverse al personale di sorveglianza e straordinario	50,000 »
195	Quota a carico dello Stato della spesa pei lavori di sistemazione del Tevere (Leggi 15 aprile 1886, n. 3791 e 2 luglio 1890, n. 6936) (Spesa ripartita)	2,412,500 »
196	Personale addetto ai lavori di sistemazione del Tevere dipendenti dalle leggi 15 aprile 1886, n. 3791 e 2 luglio 1890, n. 6936 - Assegni e competenze diverse al personale ordinario e straordinario del genio civile	160,000 »
		6,272,500 »
	<i>Spese comuni ad acque e strade.</i>	
197	Concorsi e sussidi ad opere stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consortili distrutte o danneggiate dalle piene dell'autunno 1889 (legge 20 luglio 1890, n. 7018 (Spesa ripartita)	100,000 »
	<i>Bonifiche.</i>	
	<i>Bonificazioni dipendenti da antichi editti.</i>	
198	Lago di Bientina	70,000 »
199	Stagni di Vada e Collemezzano	4,750 »
200	Maremmе toscane	1,000 »
201	Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli	550,000 »
202	Paludi di Napoli, Volla e contorni	35,000 »
203	Torrenti di Somma e Vesuvio	90,000 »
204	Torrente di Nola	90,000 »
205	Regi Lagni	110,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	950,750 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

		<i>Riporto</i>	950,750 »
206	Bacino Nocerino		47,000 »
207	Agro Sarnese.		90,000 »
208	Bacino del Sele		95,000 »
209	Vallo di Diano		140,000 »
210	Piana di Fondi a Monte San Biagio		71,000 »
211	Lago Salpi		68,150 »
212	Salina e Salinella di San Giorgio sotto Taranto		14,700 »
213	Lago di Bivona		2,850 »
214	Agro Brindisino		5,200 »
215	Bonificazioni Pontine - Concorso dello Stato al quarto della spesa		47,500 »
216	Bonificazione delle valli grandi veronesi ed ostigliesi - Concorso dello Stato al decimo della spesa		500 »
	<i>Nuovi lavori di bonificazioni - Leggi 23 luglio 1881, n. 333, e 30 dicembre 1888, n. 5879 (Spese ripartite).</i>		
217	Maremma Toscane		100,000 »
218	Bientina		85,750 »
219	Burana		1,000,000 »
220	Agro Romano		<i>per memoria</i>
221	Orbetello		100,000 »
222	Macchia della Tavola - Valle del Crati		100,000 »
223	Paludi Lisimelie		220,000 »
224	Paludi di Mondello		50,000 »
225	Paludi di Policastro		20,000 »
226	Marina di Catanzaro		50,000 »
227	Lago di Acquafondata		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i>	3,258,400 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

	<i>Riporto</i>	3,258,400 »
228	Agro Telesino	<i>per memoria</i>
229	Vallo di Cervaro e Candelaro	100,000 »
230	Sussidi e concorsi per bonifiche, giusta il n. 15 della tabella <i>D</i> annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333	264,250 »
	<i>Nuove bonifiche - Leggi 25 giugno 1882, n. 869 e 4 luglio 1886, n. 3962.</i>	
231	Nuove bonifiche a senso della legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3 ^a)	<i>per memoria</i>
232	Nuove bonifiche a senso della legge 4 luglio 1886 n. 3962 (serie 3 ^a)	<i>per memoria</i>
233	Studi relativi a bonifiche nuove, a senso delle leggi 25 giugno 1882, n. 869 e 4 luglio 1886, n. 3962 (serie 3 ^a)	20,000 »
	<i>Spese generali per le bonifiche ed opere idrauliche di 3^a e 4^a categoria.</i>	
234	Spese per eventuali sussidi a minori opere di difesa e bonifiche, e provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti	30,000 »
235	Personale del Genio civile e personale straordinario - Indennità fisse e di trasferta e retribuzioni	332,000 »
		4,004,650 »
	Porti, spiagge, fari e fanali.	
	<i>Nuovi lavori portuali autorizzati con la legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3^a; porto di Genova, giusta le leggi 9 luglio 1876, n. 3230, serie 2^a e 3 luglio 1884, n. 2519, serie 3^a, e porto di Lido, giusta la legge 1^o agosto 1887, n. 4838, serie 3^a (spese ripartite):</i>	
	PORTI DI 1 ^a CLASSE.	
236	Porto di Ancona - Lavori straordinari per la sistemazione del porto	<i>per memoria</i>
237	Porto di Genova - Ampliamento e sistemazione del porto	500,000 »
238	Porto di Venezia - Sistemazione del porto di Lido	635,000 »
238 <i>bis</i>	Porto di Livorno - Costruzione di una diga alla Vegliaia	300,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,435,000 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893.

	<i>Riporto</i>	1,435,000 »
	<i>Fari ed altre opere portuali.</i>	
239	Altre opere portuali diverse, scavi eccezionali e costruzione di nuovi fari e segnali	300,000 »
	<i>Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280 (serie 3^a) (spese ripartite).</i>	
	PORTI DI 1 ^a CATEGORIA.	
240	Porto di Napoli - Prolungamento del molo S. Vincenzo	660,000 »
241	Porto di Porto Maurizio - Prolungamento del molo di ponente	50,000 »
242	Porto di Venezia - Costruzione di un bacino di carenaggio e di vari tratti di banchina	116,000 »
243	Porto di Reggio-Calabria - Ampliamento del porto e sistemazione di banchine	100,000 »
	PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 1 ^a CLASSE.	
244	Porto di Catania - Completamento del nuovo porto	100,000 »
245	Porto di Civitavecchia - Ampliamento e sistemazione generale del porto	1,150,000 »
246	Porto di Messina - Ricostruzione delle vecchie banchine	50,000 »
247	Porto di Palermo - Sistemazione generale del porto	200,000 »
	PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 2 ^a CLASSE, 1 ^a SERIE.	
248	Porto Empèdocle - Consolidamento delle nuove gettate	100,000 »
249	Porto di Bari - Costruzione di un pennello e costruzione di un piazzale	70,000 »
	PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 2 ^a CLASSE, 2 ^a SERIE.	
250	Porto di Desenzano - Sistemazione del porto	95,000 »
251	Porto di Spezia - Ampliamento del porto mercantile	500,000 »
252	Porto di Salerno - Prolungamento della scogliera di levante	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,026,000 »

	<i>Riporto</i>	5,026,000 »
253	Porto di San Remo - Prolungamento del molo di ponente	70,000 »
254	Porto di Oneglia - Costruzione di banchina (art. 3 della citata legge 14 luglio 1889)	60,000 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 3 ^a CLASSE.		
255	Porto di Cesenatico - Prolungamento delle palafitte ed altre opere	19,000 »
256	Porto di Cotrone - Maggiore spesa per l'esecuzione dei lavori approvati con legge del 23 luglio 1881, n. 333, per la costruzione di un porto nel seno della marina settentrionale di Cotrone	500,000 »
257	Porto di Pesaro - Riattamento del vecchio porto e del nuovo	70,000 »
<i>Fari.</i>		
258	Costruzione di nuovi fari e fanali compreso il segnalamento dell'Estuario della Maddalena e delle Bocche di Bonifacio, e lavori analoghi	51,000 »
259	Imprevisti per le suindicate opere e per quelle indicate dall'articolo 3 della precitata legge 14 luglio 1889, n. 6280	<i>per memoria</i>
<i>Spese autorizzate colla legge del bilancio.</i>		
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 2 ^a CLASSE.		
260	Porto di Gallipoli - Urgenti riparazioni straordinarie	29,000 »
261	Porto di Porto Corsini - Trasformazione in sponda murata di un tratto di logore palafitte	28,000 »
262	Porto di Pizzo - Costruzione di un ponte sbarcatoio	14,000 »
263	Porto di Torre Annunziata - Urgenti riparazioni straordinarie	29,000 »
264	Personale per le opere marittime	160,000 »
		6,056,000 »
<i>Strade ferrate.</i>		
265	Assegni al personale straordinario ed avventizio presso l'amministrazione centrale, gli uffici di Circolo e di Riscontro dell'Ispettorato in aiuto al personale di ruolo	360,000 »
<i>Da riportarsi</i>		360,000 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

	<i>Riporto</i>	360,000 »
266	Indennità di trasferte al personale dello Ispettorato per la sorveglianza di lavori di ferrovie concesse all'industria privata ed al personale ordinario e straordinario in aiuto al personale di ruolo dello Ispettorato medesimo	32,000 »
267	Indennità di tramutamento di reggenza, di collaborazione e diverse al personale ordinario e straordinario dello Ispettorato	12,000 »
268	Compensi, remunerazione e sussidi al personale dello Ispettorato ed a quello ordinario, straordinario ed avventizio in aiuto al personale di ruolo dello Ispettorato medesimo	85,000 »
269	Spese generali di amministrazione relative alle strade ferrate	2,000 »
270	Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie (Spesa obbligatoria)	5,000 »
271	Spese a carico dello Stato per lavori di manutenzione straordinaria delle linee venete riscattate dallo Stato con la legge 25 giugno 1882, n. 871, (serie 3 ^a) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
272	Interessi sulle somme precedentemente corrisposte a titolo d'indennità alla Società concessionaria della ferrovia Torre Beretti e Gravellona presso Pavia	<i>per memoria</i>
		496,000 »
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
<i>Accensione di crediti.</i>		
273	Anticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere - Legge 15 aprile 1886, n. 3791, e 2 luglio 1890, n. 6936 (Spesa ripartita)	367,500 »
CATEGORIA TERZA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.		
274	Linea Parma-Spezia	4,756,332 »
275	Id. Faenza-Firenze	<i>per memoria</i>
276	Id. Cosenza-Nocera Tirrena	<i>per memoria</i>
277	Id. Gozzano-Domodossola	775,000 »
278	Id. Cuneo-Ventimiglia	287,965 »
<i>Da riportarsi</i>		5,819,297 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

		<i>Riporto</i>	5,819,297 »
279	Linea Macerata-Albacina		326,467 »
280	Id. Avezzano-Roccasecca		<i>per memoria</i>
281	Id. Benevento-Avellino		700,000 »
282	Id. Taranto-Brindisi		145,708 »
283	Id. Messina-Patti-Cerda		697,000 »
284	Id. Chivasso-Casale		<i>per memoria</i>
285	Id. Parma-Brescia-Iseo		<i>per memoria</i>
286	Id. Mestre-San Donà-Porto Gruaro		69,948 »
287	Id. Lucca-Viareggio		31,680 »
288	Id. Caianello-Isernia		1,388,735 »
289	Id. Salerno-San Severino		<i>per memoria</i>
290	Id. Ceva-Ormea		100,600 »
291	Id. Treviso-Motta		64,803 »
292	Id. Sant'Arcangelo Urbino-Fabriano		<i>per memoria</i>

Senatore MARIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARIOTTI. Quattordici anni fa nell'altro ramo del Parlamento propugnai vigorosamente, e credo non senza efficacia, la ferrovia Sant'Arcangelo Urbino-Fabriano.

Da quel tempo in poi non la perdei mai di vista, nè fui mosso da considerazioni elettorali, ma per il pensiero che quella ferrovia sarebbe benefica alle mie contrade.

Ora si dice che si affrettino lentamente i lavori dei due tronchi appaltati. È vero? Perché? se non è vero tanto meglio, ed il ministro voglia avere la cortesia di dirmelo, perchè desidererei proprio veder presto compiuta la ferrovia che unisce la patria di Gentile da Fabriano con la patria di Raffaello.

Ringrazio anticipatamente l'onorevole ministro, perchè sono sicuro di una cortese e rassicurante risposta.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Di questa strada Sant'Arcangelo Urbino-Fabriano, due sono i tronchi appaltati; il primo e il terzo. Il secondo, non ancora; e su quei due tronchi i lavori vanno innanzi lentamente, come gli stanziamenti.

C'è però una questione con l'impresa; epperò è stato mandato giorni sono un ispettore sul luogo; il quale viste le cose da vicino potrà dare un consiglio illuminato all'Amministrazione per risolvere la contesa.

Il tronco di mezzo che aspetta l'appalto, lo avrà, io penso, nel prossimo esercizio 1893-94. Oggi non ci sono fondi, e non faccio appalti; come finora non ne ho fatto per nessuna strada. Evidentemente ci vuole un criterio anche in questo; e quando si cominceranno a fare degli

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

appalti, quelli che a mio avviso devono essere senza alcun dubbio mandati innanzi agli altri, sono gli appalti necessari per congiungere i tronchi già appaltati ed in corso di costruzione, ovvero quelli che portano a compimento una linea, già per tutto il resto compiuta.

Il tronco di Pergola trovandosi in questa condizione, spero che potrà essere appaltato nel prossimo esercizio 1893-94.

PRESIDENTE. Chi approva lo stanziamento del capitolo 292 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

293 | Somma a calcolo per differenze di liquidazione e per transazione di vertenze ed altre maggiori spese riferibili tanto alle linee contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4735 quanto a quelle della legge 20 luglio 1888, n. 5550

| per memoria

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cavalletto.

Senatore CAVALLETTO. Nell'enumerazione delle nuove ferrovie, per le quali sono qui esposti gli stanziamenti, non è compresa la ferrovia Bassano-Primolano; era questa una di quelle che si doveva costruire fra le prime, come ferrovia internazionale e anche d'importanza abbastanza grande commerciale. Non si intraprese, nè si eseguì questa ferrovia, perchè il suo prolungamento veniva impedito dal Governo austro-ungarico, che non intendeva, per diffidenze militari, che questa ferrovia entrasse nel suo territorio e proseguisse per Trento.

Le idee del Governo austriaco si sono modificate oggi, dacchè vi è l'alleanza tra l'Italia e l'Austria, e anche un'amicizia, per quanto platonica, fra i due Stati.

Questo ostacolo al prolungamento di cotesta ferrovia è ora tolto, e so che il Governo austriaco ha consentito a che il Comitato di Trento possa eseguire la sua ferrovia da Trento per Valsugana a Primolano, cioè sino al nostro confine.

Tolto quindi l'impedimento per l'esecuzione di questa ferrovia, io credo che sarebbe utile che l'Italia adesso riprendesse in esame quella linea, tanto più che se le proposte di un Comitato formatosi in Bolzano per una ferrovia da Trento per Bolzano, Merano a Landech approdassero, la nuova ferrovia tirolese costituirebbe una succursale della linea del Brennero; e si allaccierebbe a Landech alla ferrovia di Innsbruck, che da Landech pel passo di Alsborg discende al lago di Costanza. Questa nuova comunicazione ferroviaria gioverebbe grandissimamente agli interessi del porto di Venezia;

ai nostri interessi commerciali dell'Adriatico. La linea ferroviaria Bassano-Primolano-Bolzano-Merano-Landech sino al lago di Costanza sarà una linea di grandissima importanza per il porto di Venezia e pei nostri commerci nazionali.

Questo io spero che avverrà in un non lontano avvenire; ma intanto a me pare che, anche per incoraggiare i Trentini e quelli del Tiròlo, che il Governo italiano dovrebbe imprendere gli studi per ora di questa linea da Bassano-Primolano che percorrerebbe la valle del Brenta senza certe difficoltà, come senza difficoltà la si può tracciare lungo il Brenta e costruire senza una spesa eccessiva, anzi, relativamente a strada alpina assai modica. Sia pure che si fermasse per qualche tempo a Primolano sarà sempre una strada remuneratrice come quella da Montebelluna a Belluno, che pareva una strada di poco prodotta ed invece da Montebelluna-Belluno, quantunque si fermi soltanto a Belluno, è una delle ferrovie più remuneratrici delle nuove che abbiamo costruite nelle valli alpine.

Quindi io raccomando vivamente questa ferrovia Bassano-Primolano all'onor. ministro.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Non poteva esserci stanziamento alcuno in questo bilancio per la strada Bassano-Primolano, perchè essa non è compresa nella legge ultima, che ha ridotto a 30 milioni annuali gli stanziamenti per le costruzioni ferroviarie ed ha provveduto a questa spesa per un quinquennio, stanziando, tutto compreso, 180 milioni.

Dichiaro fin d'ora che i 180 milioni non ba-

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

stano, per fare tutto ciò che si supponeva di poter fare con quella legge.

Tra le altre cose, essa stabiliva che nel 1893 il Governo dovesse presentare una nuova legge sulle strade ferrate complementari.

Questa legge sarà nel tempo determinato presentata, e a tale scopo ho creduto necessario di far compiere gli studi delle linee non ancora studiate, per avere un'idea, almeno approssimativa, di quanto ogni strada costi, e quale sia l'obbiettivo suo più chiaramente determinato.

Così solo sarà possibile proporre un provvedimento legislativo, fondato su qualche cosa di concreto.

La strada Bassano-Primolano è stata compresa fra quelle da studiare; e se lo studio suo non è ancora compiuto, lo sarà certo fra non molto, ed in un momento molto propizio.

Col trattato di pace fra l'Italia e l'Austria del 1866, si erano, entrambe le potenze obbli-

gate a facilitare le comunicazioni ferroviarie tra la popolazione dei due Stati. Ma da quel tempo in poi la cosa non si fece più viva e quindi anche la questione della strada ferrata fu messa a dormire placidamente.

Ora che si sta per dar mano alla strada ferrata che da Trento volge verso Primolano, è necessario che anche da parte dell'Italia si faccia qualche cosa a questo proposito.

Ed è perciò che nella legge del 1893 il Governo proporrà i provvedimenti opportuni.

Senatore CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLETTO. Ringrazio l'onorevole ministro degli schiarimenti che mi ha dato e delle proposte che intende di fare nell'anno corrente.

PRESIDENTE Chi approva il capitolo 293 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

294	Maggior costo di costruzione del tronco della linea Sparanise-Gaeta	1,125,000 »
295	Linea Roma-Segni	4,400,000 »
296	Id. Isernia-Campobasso	per memoria
297	Materiale metallico d'armamento	4,700,000 »

GENALA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GENALA, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole relatore, a proposito di questo capitolo e dell'altro correlativo 304, ha fatto tre osservazioni. La prima riguarda il dubbio che la somma qui ridotta non risponda ad una effettiva minore spesa incontrata nell'acquisto del materiale fisso relativo all'armamento delle nuove strade ferrate. Onde argomenta che questa più che un'economia vera sia una parvenza di economia; che consista in semplice indugio nei pagamenti, e che sia stata fatta per poter aumentare la spesa del personale ferroviario, che prima era preveduta in tre milioni, ed ora si porta a quattro.

Occorre che io dia in proposito una precisa spiegazione per sgombrare questo dubbio dall'animo dell'on. relatore.

La minore spesa per l'acquisto del materiale rotabile è effettiva, e deriva dal fatto che quando furono stanziati queste somme, le rotaie costavano allo Stato in media 220 lire la tonnellata, compresa la larga protezione all'industria nazionale, senza la quale costerebbero molto meno.

Questa era la previsione; ma in realtà 9500 tonnellate le abbiamo potuto acquistare a 190 lire. Ed essendo frattanto esaurito il contratto, potei stipularne uno nuovo, valendomi delle migliorate circostanze per il prezzo di 180 lire e 50 centesimi la tonnellata; di guisa che tutte le 29,500 tonnellate sono costate un milione e 65,000 lire di meno.

Ora, lasciando da parte le 65,000 lire, abbiamo potuto iscrivere un milione di meno in questo capitolo; senza timore di rimanere al di sotto del vero.

Cessa quindi il dubbio che si tratti di uno

spostamento di pagamenti da questo bilancio al prossimo.

Questo milione di economie è stato destinato al pagamento del personale addetto temporaneamente alle costruzioni ferroviarie. E qui l'onorevole relatore dice: ma come mai, mentre diminuiscono i lavori pubblici, il personale aumenta? Gli rispondo: non c'è aumento di personale.

Quando fu fatta la proposta di questo bilancio, contemporaneamente alla legge dei 30 milioni, si erano domandati dal Ministero di allora 3,800,000, che si dovevano pagare oltre i 30 milioni.

La Commissione della Camera volle comprendere nei 30 milioni anche il personale, e si venne a una transazione abbandonando 800 mila lire e riducendo la somma a 3 milioni.

Ma questa fu una delle riduzioni di cui parla il relatore alla fine della sua relazione. Non sono economie; ma sono semplicemente stanziamenti inferiori al bisogno. Il personale infatti non fu licenziato, e con esso rimase la spesa.

Mi sono dunque trovato nella necessità, avendo questo personale, e dovendolo pagare, di scrivere in bilancio anche la somma necessaria per pagarlo. Ma, non solo non c'è stato aumento di personale, c'è stata invece diminuzione.

Ho licenziato circa 340 straordinari, che ancora non tutti sono fuori di servizio; perchè escono dal servizio man mano che finiscono i lavori e le liquidazioni dei lavori, cui sono addetti.

È un doloroso ufficio che spetta al Ministero dei lavori pubblici quello di allontanare persone che da parecchi anni servono lo Stato. La storia è lunga.

Nel 1885 gli straordinari erano 2600, senza contare gli avventizi; nell'anno dopo si ridussero a 1800; 800 di meno. Poi nel 1887 divennero 1600 e nel 1888 dopo votate le convenzioni, 1500 e poi 1248.

Nel 1890 risalirono a 1298, perchè vi si cominciarono a comprendere anche gli avventizi, che poi non sono che una diversa forma di straordinari.

Nel 1891 sono 1300, nel 1892 scemano a 1259, ed al 1° febbraio corrente non sono che 1146. Calcolando i licenziati sarebbero anche

meno, ma questi non sono ancora tutti allontanati dal servizio.

La massima da me adottata è che quando finisce un lavoro, il personale si licenzia; e quindi verrà il giorno in cui di questo personale non rimarrà che una piccola parte.

Anzi vado anche più in là; e l'onorevole relatore lo sa. Con una proposta di legge presentata all'altro ramo del Parlamento io propongo la diminuzione del ruolo del Genio civile di circa 430 impiegati.

L'onorevole relatore dunque può essere certo che non solamente continuerò a fare come ho fatto, quanto agli straordinari, ma spero che potrò presentare presto alle deliberazioni del Senato quel progetto, che riducendo permanentemente il ruolo, procurerà una continua economia molto notevole al bilancio.

L'economia, quando le pensioni saranno cessate, potrà valutarsi a circa un milione e mezzo; ma già fino dall'esercizio 1893-94 sarà sicuramente di 800,000 lire.

Questo è ciò che ho fatto e intendo di fare, malgrado tutta la impopolarità cui si va incontro, e il dispiacere che naturalmente si prova nel dover licenziare dal servizio vecchi impiegati, che da lunghi anni servono lo Stato.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Le questioni alle quali alluse l'onor. ministro veramente erano due, l'una è di sostanza, l'altra forse si può dire di forma, benchè abbia un certo valore anche questa.

Quella di sostanza era precisamente lo spostamento di questa cifra, il quale ha un valore più importante di quello che l'onor. ministro abbia detto; inquantochè, mentre la legge dello scorso anno riduceva a 30 milioni le costruzioni ferroviarie, ora le riduce per un quinquennio a 150 milioni.

Ora per tutto il quinquennio non ci sono che 12 milioni, e se nel primo anno di questo quinquennio se ne sono dati 4 milioni, mi pare difficile che poi con gli 8 milioni che rimangono si possa pensare gli altri 4 anni.

Il ministro ha detto che egli non crede che i 150 milioni siano la cifra colla quale si potrà soddisfare a tutte le opere ferroviarie.

C'è poi una questione di forma ed è questa: Alla Camera dei deputati si è sentito il bi-

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892 93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

sogno di aggiungere un articolo speciale ai capitoli del bilancio che veramente era una modificazione alla legge del 1892 che portava lo stanziamento di 5 milioni a 3 milioni, quindi c'è stato uno spostamento di 2 milioni.

Ora che cosa avviene? Avviene che davanti al Senato la questione non è integra. Che cosa possiamo fare noi di questo terzo articolo del bilancio?

Quindi l'osservazione che noi facevamo era questa che non bastava l'aggiunta di un terzo articolo di un bilancio, ma bisognava che ci fosse una legge speciale che modificasse la legge del 1892; questo oramai è fatto: ma sarebbe opportuno che un'altra volta, quando si modificano queste leggi, fosse fatto con altre leggi e non con quella del bilancio.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. L'osservazione dell'onore. Brioschi è giusta in massima, giacchè le leggi si debbono modificare con altre leggi e non col bilancio. Ma purtroppo la consuetudine è stata questa, che le leggi ferroviarie si sono variate con la legge del bilancio; e non di un milione soltanto, ma addirittura di decine di milioni. Nel caso presente però, credo di poter invocare le attenuanti, perchè questa legge dei 30 milioni stabilisce gli stanziamenti fissi soltanto per il primo anno. Per tutti gli altri lascia al capitolo del bilancio determinare la somma da spendere. Quindi non ho fatto che anticipare in certo modo l'applicazione di questo sistema della legge.

Quanto poi a quello che riguarda il personale, credo che la somma di 12 milioni basti, perchè la gravità della spesa riguarda specialmente questo primo esercizio. Una volta terminata la Faenza-Firenze, e sarà dentro il primo semestre di quest'anno, non ci rimarrà che una parte del personale ad essa addetto, per le liquidazioni; ma evidentemente sarà assai meno. Poi si ultimerà anche la Parma-Spezia; e alla fine del 1894 anche tutta l'Eboli-Reggio. Allora potremo licenziare la massima parte del personale. Quanto al resto, dipenderà dalla soluzione che il Parlamento vorrà dare al problema delle

costruzioni. Gli è certo che se si procederà col mezzo delle costruzioni dirette dello Stato, occorrerà più personale; se si adotterà il sistema della legge 1888, ne occorrerà un po' meno; e se si seguirà invece il sistema delle ferrovie secondarie sarde, ne occorrerà meno ancora.

Ma tuttociò, più che dall'opinione del ministro, o dalle congetture che questi può fare, dipenderà dalla forma che il Parlamento vorrà adottare per la costruzione dell'ultima parte della rete complementare, ed anche dal tempo in cui questa sarà costruita.

Frattanto, se non ho licenziato una quantità maggiore di personale, ciò è dovuto alla condizione in cui mi sono trovato.

Quando il mio predecessore presentò quella che diventò la legge dei 30 milioni, egli credeva di poter andare avanti un paio di anni o tre, senza presentare progetti per la costruzione delle rimanenti ferrovie complementari.

Il Parlamento invece ha stabilito che un progetto si debba presentare dentro il 1893. E per poter presentare un progetto di legge concreto bisogna aver fatto gli studi necessari.

Avendo adunque questo personale straordinario disponibile, l'ho adoperato insieme col personale del Genio civile. Ma di straordinari nuovi non ne ho ammesso neanche uno; e gli ordini sono dati che da nessuno, nemmeno dai direttori, si possa ammettere nuovo personale straordinario o avventizio.

Per me la porta è chiusa assolutamente per tutti; anzi nel progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento, ho messo un articolo che vieta l'assunzione di personale straordinario, segnatamente con decreti ministeriali, che vengono registrati alla Corte dei conti e danno così a questo personale un pretesto per accampare diritti, che assolutamente non ha nè può avere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 297:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

298	Materiale mobile di 1 ^a dotazione e materiale di esercizio	1,509,932	»
299	Quota di concorso per linee di 4 ^a categoria	2,944,326	»

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

300	Rimborso ai corpi morali delle eccedenze delle quote di contributo portate a loro carico negli esercizi precedenti a tutto giugno 1885	9,500 »
301	Rimborso ai corpi morali delle anticipazioni delle quote a carico dello Stato	517,004 »
302	Stazioni d'innesto per le linee concesse alle Società esercenti . .	500,000 »
303	Lavori di ampliamento delle stazioni di Aulla, Como, Cosenza, Chivasso, Cremona, Faenza, Fabriano, Mondovì, Parma, Portomaggiore, Roccasecca, Sarzana, e lavori urgenti in conto capitale da eseguirsi in altre stazioni della rete principale	500,000 »

Senatore RASPONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RASPONI. Dirò poche parole per ricordare al Senato che in occasione del bilancio del 1890 io ebbi occasione di far notare al ministro dei lavori pubblici, che era allora l'onorevole Finali, che la stazione di Ravenna, era, mi si permetta il dirlo, in uno stato indecente e come stazione e come ubicazione. Quella stazione che è importante, specialmente dopo la apertura della Ferrara-Rimini, ha bisogno di essere ingrandita.

L'onorevole mio amico il senatore Finali, ministro allora, mi rispose che vi erano state proposte di lavori e che solo vi era una divergenza con la Società circa la somma da impiegarsi. Mi diede speranza, e dirò di più, assicurazione che si sarebbe fatto certamente qualche cosa. Ma nulla fu fatto.

Ora io prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di darmi qualche affidamento in armonia con le promesse del suo predecessore.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Terrò molto conto di questa raccomandazione dell'onorevole senatore Rasponi.

Per lo passato, fondi non ce n'erano, ora nemmeno ci sono; ma sto studiando provvedimenti per chiederne.

Ho già domandato alle Società che, pure restringendosi nei limiti dell'urgenza e della assoluta necessità, mi facciano una nota delle opere che esse credono necessarie.

Questa nota è già stata inviata al Ministero, e io la prenderò subito in esame e vedrò se la stazione di Ravenna sia fra quelle per cui sono necessarie delle spese, e qual somma si potrà ad essa destinare, comparativamente alle altre molte necessità a cui si deve provvedere sopra entrambe, anzi sopra tutte e tre le reti.

Senatore RASPONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RASPONI. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici della sua risposta, ma lo prego caldamente a volere non solo esaminare se la stazione di Ravenna sia compresa nella nota che sarà stata data, ma di fare sì che lo sia nel caso che non vi fosse compresa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 303:

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

304	Spese pel personale temporaneamente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie	4,000,000 »
305	Spese d'ufficio relative alle costruzioni ferroviarie	450,000 »
		30,000,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	1,398,458 16
<hr/>	
Spese per lavori pubblici {	
Genio civile	5,124,780 »
Strade	7,743,552 »
Acque	9,019,000 »
Bonifiche	273,000 »
Porti, spiagge, fari e fanali	5,422,423 30
	<hr/>
	27,582,755 30
	<hr/>
Strade ferrate	964,122 45
	<hr/>
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	29,945,335 91
	<hr/>
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	384,518 31
	<hr/>

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali		330 »
Opere edilizie in Roma		7,500,000 »
Spese per lavori pubblici	Strade	11,082,850 »
	Acque	6,272,500 »
	Spese comuni ad acque e strade	100,000 »
	Bonifiche	4,004,650 »
	Porti, spiagge, fari e fanali	6,056,000 »
		27,516,000 »
Strade ferrate		496,000 »
	TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	35,512,330 »
	CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI, ACCENSIONE DI CREDITI	367,500 »
	CATEGORIA TERZA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	30,000,000 »
	TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	65,879,830 »
	TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	95,825,165 91

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	65,457,665 91
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	367,500 »
Categoria III. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	30,000,000 »
TOTALE spese reali	95,825,165 91
Categoria IV. — Partite di giro :	384,518 31

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura degli articoli del progetto di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È prorogata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, l'autorizzazione data al Governo del Re con l'art. 55 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennità e competenze spettanti al personale del Genio civile per la parte eccedente i fondi dei capitoli n. 12, 13, 14, 17 e 19 del presente stato di previsione, ed entro il limite delle somme stanziare ai capitoli n. 31, 35, 47, 49, 54, 179, 180, 181, 182, 187, 189, 190, 192, 194, 196, 235, 264 e 304 dello stato medesimo.

(Approvato).

Art. 3.

A parziale modificazione di quanto è disposto dalla tabella esposta alla legge 10 aprile 1892,

n. 185, lo stanziamento pel *materiale metallico d'armamento* è determinato nella somma di L. 4,700,000 e quello per le *Spese del personale temporaneamente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie* è determinato nella somma di L. 4,000,000.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto in principio di seduta.

Approvazione del progetto di legge: Spesa straordinaria di L. 200,000 per la ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi di Castel Capuano in Napoli (N. 30).

PRESIDENTE. Passeremo ora al n. 2 dell'ordine del giorno: « Spesa straordinaria di L. 200,000 per la ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi di Castel Capuano in Napoli ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge il progetto di legge.

(V. stampato N. 30).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire duecentomila (L. 200,000) per i lavori di ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi di Castelcapuano in Napoli.

(Approvato).

Art. 2.

La suddetta somma verrà iscritta in apposito capitolo col n. 24 *bis* nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti con la denominazione: « Lavori di ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi di Castelcapuano di Napoli »; e ripartita in tre esercizi cioè lire centomila nell'esercizio finanziario 1892-93, cinquantamila nell'esercizio 1893-94, cinquantamila nell'esercizio 1894-95.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto in principio di seduta.

Discussione del progetto di legge: Modificazioni al titolo III della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (N. 4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni al titolo III della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F ».

Prego il signor ministro di voler dichiarare se intende che la discussione si apra sul disegno di legge quale egli lo presentò, oppure su quello dell'Ufficio centrale.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo accetta le modificazioni in massima, salvo a fare quelle osservazioni che crederà opportune. La discussione si può quindi aprire sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

Il senatore segretario, COLONNA AVELLA legge. (V. stampato N. 4-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Credo di dovere prima avvertire che, trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, non si fa che una sola discussione. Sarà però opportuno, poichè questo articolo unico abbraccia diversi articoli della legge vigente, discutere e votare partitamente ciascuno degli articoli della stessa legge che vengono modificati coll'attuale progetto.

Il Senatore GUALA. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Prego il senatore Guala a voler dichiarare se domanda la parola sul complesso dell'articolo o su qualche disposizione particolare.

Senatore GUALA. Desidero domandare schiarimenti intorno a tre o quattro disposizioni riguardanti alcuni articoli modificati.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora parli pure.

Senatore GUALA. Mi nasce il dubbio serio che il progetto di legge come è concepito non risponda eventualmente ad alcune contingenze di fatto che si verificano nel mondo reale dei consorzi.

Il progetto dice alla fine dell'art. 92 che tutte le opere e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono per la terza e quarta categoria a carico esclusivo del consorzio e degli interessati.

Poi soggiunge all'art. 96 che « gli interessati riuniti in consorzio provvedono con il concorso dello Stato e delle provincie alla costruzione delle opere ». E più tardi dice quali delle opere sono comprese.

Finalmente l'art. 97 ripete ancora una volta: « escluse sempre dal concorso dello Stato quelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ».

Il mio dubbio è questo. Data l'ipotesi di un consorzio che esista, che ha fatto le opere principali, che non ha redditi propri, e che vive per conseguenza del contributo di sovrimposte speciali che debba provvedere in via straordinaria a delle emergenze gravi e costose determinate o dalla variazione del regime del fiume o delle piene, o da altre circostanze impellenti, avrà il concorso del Governo?

Per queste opere di manutenzione straordinaria il consorzio attualmente esistente è ripeto non col concorso dello Stato, perchè è inutile che io mi dilunghi a spiegare la differenza tra l'attuale e la vecchia legge, chi avrà diritto di avere questo concorso?

Se oggi il consorzio non esiste nelle regioni di terza categoria oggi create, se le opere principali sono fatte dall'antico consorzio, se accadono oggi lavori straordinari di manutenzione, io arrivo a capire i lavori ordinari, ma i lavori straordinari come può lo Stato esimersi dal concorso di questi consorzi?

Ed in questo caso sempre quando il ministro ed il relatore non credessero di spiegarmi come io non abbia avvertito alcuna circostanza, in questo caso, ripeto, io mi riserverei di fare quelle osservazioni anche nell'interesse di questi consorzi esistenti, i quali non hanno minore diritto nè maggiori doveri cui provvedere dei nuovi consorzi che si potrebbero istituire.

Senatore GADDA, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA, *relatore*. Io dico solo una parola e lascerò che il signor ministro risponda poi alla domanda in merito che ha fatto il nostro collega.

Dichiaro che il concetto della legge propugnato dalla Commissione è appunto questo, che per le opere di terza e quarta categoria, alle spese di manutenzione lo Stato non vi concorra, il che è anche nella legge attuale. Lo Stato ha le spese di manutenzione per le opere di prima e seconda categoria; per le opere di questa terza categoria non le ha; anche quelle di manutenzione straordinaria non sono a carico dello Stato, perchè queste opere comprese in questa categoria hanno un'importanza minore, riguardando un territorio non esteso.

Si suppone un torrente che ha un'influenza sopra un piccolo territorio, e per questa circostanza non può essere compreso nelle categorie che contemplan territori estesi. In massima lo Stato non vi deve concorrere perchè non vi è un interesse generale; se però vi fosse qualche caso speciale, in cui l'importanza veramente straordinaria di un'opera di manutenzione facesse sì, che non sia possibile alle forze del consorzio degli interessati di bastarvi da sole, allora il Governo dovrà nella sua coscienza come rappresentante degli interessi generali, domandare al Parlamento l'autorizzazione speciale per concorrere a tale spesa di manutenzione straordinaria.

Dovrà domandare un'autorizzazione speciale perchè la legge non gli dà ora questa facoltà; ed io credo che ciò sia bene, inquantochè diversa-

mente sia per la differenza non facile a stabilirsi fra le opere ordinarie e straordinarie, sia per la tendenza che vi ha nei consorzi degli interessati a non fare in tempo le manutenzioni ordinarie, noi verremmo a caricare allo Stato tutte le spese di manutenzione.

Quindi bisogna assolutamente mettere un argine a questo pericolo: tanto più che anche per la legge attuale le spese di manutenzione non sono a carico dello Stato.

Il signor ministro risponderà alle domande tassative fatte dal preopinante.

Senatore GUALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GUALA. Il mio dubbio è questo: con la vostra legge che ha l'aria di essere più liberale verso i consorzi costituendi che pei consorzi costituiti di terza categoria, cioè per tutti quei consorzi i quali non avevano per il passato tutti gli estremi per entrare nella 3^a categoria che oggi rivestono con la legge nuova, voi non provvedete per niente. Imperciocchè le opere principali sono fatte, si tratta di consorzi già istituiti. Quale è il pericolo davanti a cui si trovano? È che la corrosione o la piena del fiume imponga opere straordinarie, come avviene nei miei paesi, e quando più andiamo giù verso il mare. Quando voi non date il concorso dello Stato per opere di manutenzione straordinaria in sostanza ai consorzi esistenti, voi non provvedete alla condizione dei consorzi esistenti, i quali avrebbero il carattere della 3^a categoria; secondo la legge nuova la condizione loro è peggiorata da quello che non fosse con la legge antica, perchè almeno con la legge antica si poteva su certi caratteri sostenere che concorrono; ma oggi a opere fatte, quando la manutenzione straordinaria non può essere mai col concorso dello Stato, la condizione di questi consorzi è dalla vostra legge peggiorata.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. Io prego l'on. senatore Guala a voler prendere con una mano la legge delle opere pubbliche e con l'altra il progetto di legge in discussione; e si convincerà subito che la condizione dei consorzi viene notevolmente migliorata.

In fatti oggi tutti i consorzi a cui la classi-

ficazione di questa legge si riferisce, figurano in terza o quarta categoria, e non hanno nessun diritto ad avere sussidi o contributi da parte dello Stato. I sussidi si danno sì, o no secondo che nel bilancio la somma disponibile c'è o non c'è, e secondo la quantità e qualità delle domande pervenute al Governo. Tutto è incerto dunque, lo stanziamento, il sussidio e la misura del sussidio. Secondo la legge nuova invece, tutte queste cose sono certe.

Il Governo ha creduto di doversi preoccupare anche delle opere di difesa contro i torrenti, benchè siano meno importanti di quelle dei grandi fiumi arginati. Per questi ultimi lo Stato concorre fino alla metà della spesa e fa la manutenzione; addossando ai consorzi interessati solo l'altra metà, e anche questa con un limite che la riduce bene spesso a niente. La metà spettante ai consorzi non deve superare la ventesima parte dell'imposta fondiaria; epperò vi sono delle provincie dove non si paga nulla. Così per le opere di prima categoria lo Stato paga tutto per legge, e per quelle di seconda paga, perchè le provincie non possono pagare.

Ma oltre ai grandi fiumi ci sono anche i torrenti in condizioni gravissime, e per questi lo Stato fin qui non è tenuto a far nulla. Così con gli improvvidi diboscamenti ci ritroviamo ora al punto che quando avvengono grandi piogge, quando si verifica qualche nubifragio — cosa abbastanza frequente sul versante mediterraneo — le acque torrenziali producono frane di montagne che investono gli abitati e cagionano rovine terribili.

Recentemente nella Sardegna abbiamo avuto 75 morti per un nubifragio che si è scatenato una notte tra Flumini Manno e Flumini Santo Spirito.

La necessità di qualche provvedimento è evidente. Noi dobbiamo provvedere come si è visto al regolamento dei fiumi. Ma come volete provvedere ai fiumi senza pensare anche ai torrenti? Non più tardi di ieri l'on. senatore Cavalletto parlava dei fiumi pensili.

Perchè diventano pensili?

I torrenti portano nei fiumi acque torbide e qualche volta ghiaie e massi, che depositano mano mano che la pendenza diminuisce. Così il letto dei fiumi nella pianura si eleva.

Noi eleviamo gli argini, ma la cosa è sempre

costosa molto, e siccome non si rimedia mai al male nelle sue origini, occorre poi rialzare più volte gli argini, e peggio prostrarli a monte. In alcuni luoghi questo palliativo riesce anche difficile perchè il sottosuolo non ha sempre una consistenza tale da poter sorreggere argini molto più elevati di quelli che ci sono ora.

L'argine allora diventa un pericolo di più che s'aggiunge a quello della piena, perchè non è più l'acqua che sormonta l'argine ma l'argine che cede o si apre e nasce così un nuovo fiume.

Dunque bisogna vedere di guarire il male nei suoi principî, cioè nei bacini dei torrenti, coi rimboschimenti e le briglie, limitando gli argini longitudinali tanto in estensione che in altezza al puro bisogno, frenando il trasporto dei materiali e moderando l'imperversare dei torrenti.

Ma chi lo farà!

Lo Stato soltanto? Addio bilancio!

Le provincie, i comuni soltanto?

Sarebbe ingiusto; perchè oltre a giovare all'interesse pubblico, regolando il corso dei fiumi, queste opere giovano anche ai privati proprietari, di cui difendono e salvano le proprietà.

Di qui l'idea di unirli in consorzio assicurando loro un aiuto dallo Stato, che iscriverà le opere in una nuova categoria, che a questo scopo s'istituisce.

Il consorzio adunque riceverà un aiuto equivalente al terzo della spesa. Il resto sarà a carico dei proprietari, e in parte dei comuni e delle provincie; i quali enti hanno pure un interesse pubblico a queste opere, perchè sovrimpongono quelle proprietà che esse sono destinate a proteggere.

Nel consorzio devono entrare tutti i proprietari le cui terre vengono protette e difese dalla sistemazione del torrente.

Quindi ne farà parte anche lo Stato, non solo se ha dei beni patrimoniali soggetti ai danni del torrente, ma anche se da questi danni sono minacciate le strade ferrate di sua proprietà o le strade nazionali. Darò un esempio: c'è il Tartaro, il quale inferisce assai spesso nella Valtellina, come abbiamo il torrente Bagni che fa altrettanto nel mezzogiorno. Ebbene il Tartaro, quasi ogni anno rompe la strada ferrata, e abbiamo già speso delle centinaia di migliaia di lire per rifarla o per ripararla. Lascio stare il danno dell'esercizio sospeso, il turbamento

degli interessi pubblici e privati, il pericolo a cui sono esposti i viaggiatori e tutto il resto; ma il danaro che si spende per riparare danni che continuamente si ripetono, o non è meglio spenderlo nel frenare il Tartaro fino dalla origine sua, nell'imbrigliarlo, nel rimboscare e rinsodare il terreno?

Mi pare evidente che questo secondo provvedimento è di gran lunga più pratico, ed aggiungo anche più civile che quello di aspettare il danno per fare una diga qualunque, che il fiume si porterà via un'altra volta.

La Società delle strade ferrate ha fatto il progetto di portare quattro o cinque chilometri della linea della Valtellina sull'altra sponda del fiume, prevedendo circa tre milioni di spese.

Mi parve allora conveniente di studiare un poco l'assettamento del bacino del Tartaro; e lo studio fu fatto, e fu prevista una spesa di un milione e 200 mila lire per sistemare tutto questo torrente. La strada ferrata entrerebbe a far parte del consorzio, perchè quello che spenderebbe ora lo risparmia poi dopo con infinito suo vantaggio.

Ecco come è nata l'idea di creare questa terza categoria di opere per le quali tutti gli interessati entrano a far parte del consorzio, e lo Stato, che rappresenta l'interesse pubblico, paga la terza parte della spesa. L'onorevole Guala dice: questo sta bene per le opere nuove, che farete, ma non per i consorzi già costituiti. Innanzi tutto, qui non è questione di consorzio costituito, o no; è questione di opere.

Un consorzio costituito, come ce n'è nella Valtellina, finchè non fa che mantenere le opere fatte compie un debito suo e non ha diritto a compensi; ma quando un consorzio già costituito concorre a dare una sistemazione nuova al torrente, allora ha diritto al concorso, come un consorzio nuovo che sorga per effetto di questa legge, che spero otterrà il vostro suffragio...

Senatore GUALA. Se il torrente porta via l'opera vecchia?

GENALA, ministro dei lavori pubblici... Questa non è questione che si possa fare astrattamente. Se si tratta di riparare puramente e semplicemente l'opera, è una cosa; se si tratta invece che in seguito ad un danno grave, occorra di risistemare un buon tratto del torrente, allora quella può essere benissimo un'opera

nuova. E il caso può avverarsi non raramente perchè una gran parte delle opere finora fatte sono sbagliate, proprio di sana pianta.

Mi ricordo, per esempio, di aver visto al torrente Bagni un argine fatto dopo poco una piena. Ebbene, il letto del torrente era già più alto dell'argine! È un sistema sbagliato fare ai torrenti quegli argini longitudinali di cui si parlava nella seduta di ieri.

Altro è il fiume, altro è il torrente. E aggiungo che ogni torrente va studiato individualmente, perchè ogni torrente ha il suo carattere, la sua fisionomia. Vi sono terreni solidi e terreni franosi; vi sono terreni che resistono ed altri che non resistono; e quindi bisogna fare uno studio speciale per ciascuno.

Appunto per questo è nell'intendimento del Governo, quando sarà approvata questa legge, di fare studiare accuratamente ogni bacino torrentizio. E l'Amministrazione dell'agricoltura, dalla quale dipendono le foreste, e quella dei lavori pubblici devono mettersi d'accordo e fare un progetto unico per la sistemazione di tutto un torrente, tanto nella regione montana quanto lungo il suo percorso fino al cono di deiezione che è l'ultima sua parte.

Quando c'è tutto un progetto ben chiaro, ben determinato, allora si potrà porre mano all'opera. I consorzi riceveranno gran giovamento da questi studi perchè è molto probabile che le opere da farsi debbano essere ben diverse da quelle che essi hanno fatto. Ed allora, un po' colla forza propria, un po' con l'aiuto dello Stato, gradatamente si arriverà ad una sistemazione dei principali torrenti.

E qui dico subito che sotto l'aspetto finanziario non dobbiamo preoccuparci troppo delle spese a ciò necessarie, perchè prima di tutto, la classificazione delle opere nella nuova categoria si fa per decreto reale, quindi il Governo ha in mano il modo di regolare anche la spesa; e in secondo luogo, prima di fare delle opere di qualche importanza, evidentemente dovrà esser sentito anche il Parlamento.

In fine prego di considerare una cosa che da parecchi non è stata considerata forse quanto meritava; voglio dire le forti spese che abbiamo fin qui fatto per sussidiare e riparare i danni dei torrenti. In media avremo speso due milioni circa all'anno.

Io credo che se noi spenderemo due milioni

all'anno nel sistemare i torrenti, siccome questi rispondono al terzo della spesa, la spesa totale sarebbe sei milioni. E con sei milioni all'anno, faremo cosa gigantesca; e riusciremo forse in capo a quindici o vent'anni ad aver sistemato i principali nostri torrenti, come hanno già fatto mirabilmente tanto la Francia, quanto la Germania, la Svizzera e l'Austria che meritano di esser citate come esempio in quest'opera veramente redentrice.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola passeremo a discutere separatamente le varie parti che costituiscono l'articolo unico.

SEZIONE I.

Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche.

Art. 92. — A seconda degl'interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche sono distinte in 5 categorie, e si eseguono:

- 1° dallo Stato esclusivamente;
- 2° dallo Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio;
- 3° dai consorzi degl'interessati col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni;
- 4° dai consorzi degl'interessati;
- 5° dai proprietari e possessori interessati.

Tutte le opere e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono:

per la 1^a categoria, a carico esclusivo dello Stato;

per la 2^a categoria, a carico dello Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio;

per la 3^a e 4^a categoria, a carico esclusivo del consorzio degli interessati;

e per la 5^a categoria, a carico dei proprietari e possessori interessati.

(Approvato).

Art. 94. — Col concorso delle provincie e degl'interessati riuniti in consorzio lo Stato provvede:

a) alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimente arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini con-

tinui, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia;

b) alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi;

c) ai canali di navigazione che interessano una o due provincie e che non si collegano ad altre comunicazioni per acqua.

(Approvato).

SEZIONE IV.

Opere idrauliche della 3^a categoria.

-Art. 96. — Gli interessati riuniti in Consorzio provvedono, col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni, alla costruzione delle opere, ai fiumi e torrenti e loro bacini montani, non comprese nelle precedenti categorie, le quali opere, insieme alla sistemazione del corso d'acqua, abbiano anche uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;

b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate di prima e seconda categoria;

c) impedire che avvengano sopra estesi territori inondazioni, straripamenti, corrosioni, impaludamenti e invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione.

Sono comprese fra le opere della presente categoria anche i lavori di rimboscamento e di rinsodamento di terreni montani purchè sieno naturalmente collegati e coordinati con le opere suindicate.

(Approvato).

Art. 97. — Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente, escluse quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per un terzo a carico dello Stato, per un sesto a carico delle provincie interessate, per un sesto a carico dei comuni interessati e pel terzo rimanente a carico del consorzio degl'interessati.

(Approvato).

SEZIONE V.

Opere idrauliche della 4^a categoria.

Art. 98. — Gli interessati riuniti in Consorzio provvedono alla costruzione e alla manutenzione delle opere che non possono essere comprese nelle precedenti categorie, concernenti la sistemazione dell'alveo o il contenimento delle acque:

a) dei fiumi e torrenti;

b) dei grandi colatori ed altri importanti corsi d'acqua.

Le provincie ed i comuni dovranno concorrere in misura non inferiore a quanto è stabilito nell'art. 97, per la costruzione di nuove opere straordinarie, che importino una spesa sproporzionata alle forze del Consorzio.

Lo Stato potrà concorrere nella costruzione di queste opere, quando sia dimostrato che, pur compresi i contributi dei comuni e delle provincie, il Consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa. In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il quarto della spesa.

(Approvato).

SEZIONE VI.

Opere idrauliche della 5^a categoria.

Art. 99. — Le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi o borgate contro un corso d'acqua, sono a carico del comune col concorso dei proprietari e possessori interessati, i quali saranno riuniti a modo di consorzio, sotto l'amministrazione del comune, e contribuiranno in proporzione del rispettivo interesse.

Allorquando però si dovessero a tale scopo costruire opere di una spesa sproporzionata alle forze del comune e degli interessati di cui sopra, lo Stato potrà accordare un sussidio sui fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, non mai però maggiore di un quinto della spesa ed a condizione che la provincia abbia già accordato un concorso non minore del sesto.

(Approvato).

Art. 101. — I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria

o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quell'Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i loro proprietari e possidenti dovranno concorrervi in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, salvo ad essi il diritto di far concorrere gli altri interessati, secondo le leggi civili, le opere di sistemazione e difesa non comprese nelle categorie precedenti sui corsi d'acqua di qualunque natura.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti, colla denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del capo II di questo titolo, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'art. 108.

(Approvato).

SEZIONE VII.

Disposizioni diverse.

Art. 102. — Le spese per le opere di cui agli articoli 93 e 94 sono obbligatorie rispettivamente per lo Stato, per le provincie, per i comuni e per i proprietari e possessori interessati, quando si tratti di opere classificate in prima o seconda categoria, a termini dell'articolo 174.

Le spese per le opere di cui all'art. 96 sono obbligatorie per tutti gli interessati quando il Governo, uditi i Consigli provinciali e comunali abbia stabilita per decreto reale la classificazione di dette opere, in terza categoria.

Le spese per le opere di cui agli articoli 98 e 99 sono rese obbligatorie per tutti gli interessati con decreto ministeriale, sentiti i Consigli comunali e provinciali, quando ne sia stata fatta richiesta da un comune o dai principali od immediati interessati, e si tratti di prevenire o di riparare danni gravi ed estesi.

L'Amministrazione pubblica fa eseguire le opere delle due prime categorie; per le altre è riservata all'autorità governativa l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione, entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

LEGISLATURA XVIII. — I^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1893

L'approvazione dei progetti per le opere di cui al presente titolo, da parte dell'autorità competente, ha per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 103. — Nel caso preveduto dall'ultimo alinea dell'art. 96 si provvede d'accordo fra i due Ministeri, dei Lavori pubblici e di Agricoltura, industria e commercio, secondo le norme e i provvedimenti da stabilirsi per regolamento.

I progetti nella parte concernente opere di rimboscamento o di rinsodamento sono studiati a cura dell'Amministrazione forestale, alla quale è pure affidata la sorveglianza per l'esecuzione e manutenzione delle opere.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che ufficiali del Genio civile sieno incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle tre ultime categorie, od anche dirigerne i lavori.

LACAVA, *ministro d'agricoltura e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io debbo pregare l'onorevole Commissione di voler accettare l'art. 103 tal quale fu proposto dal Ministero e rinunziare alla modificazione che vi ha aggiunto, cioè: « a cura dell'Amministrazione forestale, ecc. »

Dirò brevemente le ragioni di questa mia preghiera.

Ogni volta che si parla d'Amministrazioni dipendenti dai diversi Ministeri non si usa di dire l'Amministrazione tale, ma invece si dice il Ministero.

Così per esempio prego l'onorevole relatore di osservare che ogni volta che nelle leggi si accenna all'Amministrazione di opere idrauliche si dice il Ministero dei lavori pubblici.

Ed ogni volta che si tratta dell'Amministrazione forestale, si dice il Ministero di agricoltura e commercio.

E difatti nella legge del 1° marzo 1888 che riguarda appunto i rimboschimenti, si dice tanto all'art. 1° che al 2° sempre il Ministero di agricoltura e commercio e non l'Amministrazione forestale.

Anche all'art. 3, dove si parla dell'accordo che dev'esservi fra i due Ministeri, quando si tratta di opere che possono giovare tanto al rimboscamento che al regime dei torrenti, si dice il Ministero di agricoltura e quello dei lavori pubblici.

Oltre di che io faccio anche notare alla Commissione che l'Amministrazione forestale, così com'è posto l'emendamento della Commissione, addiverrebbe, quasi direi, autonoma. L'emendamento dice così: « a cura dell'Amministrazione forestale ».

La Commissione sa che in questo progetto di legge le attribuzioni date all'Amministrazione forestale, sono la minima parte delle attribuzioni che l'Amministrazione forestale ha da altre leggi. Essa ha il rimboscamento, il rinsaldamento dei vasti terreni montani che non hanno attinenza con questa legge, tiene sotto la sua amministrazione tutti i boschi inalienabili dello Stato e così ha tante altre attribuzioni. Di modo che una piccola parte di queste entra nella legge in discussione. È questa una ragione di più per cui prego che si accetti la proposta del Ministero.

L'onorevole relatore però, nella relazione ha creduto di toccare una questione quale veramente non è qui il caso di sollevare, cioè se l'Amministrazione forestale dovesse dipendere dal Ministero di agricoltura e commercio o dal Ministero dei lavori pubblici. Come il Senato sa, questa è una questione di tale gravità che non si potrebbe certo risolvere in questo progetto di legge; qui noi vertiamo soltanto sull'aiuto che devono darsi reciprocamente i due Ministeri quando si tratta del regime dei torrenti, e se si guarda anche al passato, prima di questa legge, io posso assicurare l'onorevole relatore, ed egli che è già stato altra volta ministro dei lavori pubblici lo sa, che i due Ministeri sono andati sempre d'accordo. E poi nella relazione ministeriale che precede il progetto di legge sono demarcate le diverse attribuzioni dell'uno e dell'altro Ministero, onde non vi può essere conflitto fra di loro.

Trattasi di vedere se ci sono opere idrauliche o murarie nel regime dei torrenti, ed è naturale che appartengono al Ministero dei lavori pubblici, viceversa se si tratta di briglie, di rimboschimenti, di serre, di scelta di sostanze legnose, ecc., questo appartiene all'ammini-

strazione forestale, quindi al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Dirò anzi che si sono studiati 15 bacini idrografici d'accordo tra i due Ministeri e senza questioni, si sono rimboschiti più di quarantamila ettari di terreno e dove è stato necessario il concorso del Ministero dei lavori pubblici, si è andati sempre d'accordo.

Ultimamente, dietro richiesta del Ministero dei lavori pubblici, degli ispettori ferroviari ed ispettori forestali, hanno studiato di accordo e senza conflitti i bacini lungo le linee di Napoli, Metaponto e Reggio Calabria. Non vi è quindi ragione di temerli fra l'una e l'altra amministrazione, onde, rimanendo impregiudicata la questione di cui ha parlato l'onorevole relatore nella relazione, io pregherei che la Commissione volesse aderire a non insistere nel suo emendamento.

Senatore GADDA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA, *relatore*. Nella relazione è detto il perchè si era dall'Ufficio centrale proposta la modificazione a questo articolo.

Lo scopo era uno solo, ed era diretto a rendere più facile e più efficace l'attuazione della legge, la buona sistemazione, cioè, delle condizioni dei torrenti.

Noi non intendiamo qui di fare una proposta generale che turbi l'organico delle competenze ministeriali; e non sarebbe qui il caso di fare una discussione se l'amministrazione forestale debba dipendere da un Ministero piuttosto che da un altro.

Questo non era stato mai il nostro concetto; noi parlavamo esclusivamente di quelle opere montane, di quei rimboschimenti che si riferiscono alla sistemazione idraulica di un torrente. In guisa che formano con l'opera principalmente idraulica un tutto, i rimboschimenti, e la sistemazione del letto dei torrenti: pareva a noi che il rimboschimento e la correzione dell'alveo fossero una cosa sola, l'una cura si identificasse coll'altra.

Questo era il nostro concetto e ne sembrava che amministrativamente sarebbe molto più conveniente, molto più logico che fosse una sola l'amministrazione che studiasse ed eseguisse queste opere.

Ed era per questo che noi avevamo proposto di portare la modificazione indicata e che il

ministro di agricoltura desidererebbe di veder tolta.

Io credo che noi qui non vogliamo sollevare ora una questione per questo incidente.

Io penso che il nostro concetto sia giusto; desidero che gli onorevoli ministri accettino questo concetto.

Che poi invece di accennare al rimboschimento che dipenda dall'amministrazione delle foreste, si dica dall'amministrazione del Ministero di agricoltura non faremo difficoltà: la Commissione non vuol fare una questione di forma. Ma desidero che il concetto sia accettato, perchè lo credo amministrativamente un concetto giusto.

Quando l'onorevole ministro di agricoltura ci dica che non è pregiudicata la questione, che l'esecuzione debba essere in una mano sola, allora noi, voglio dire io e credo anche i miei colleghi, aderiremo a che la forma dell'articolo sia la primitiva; ed allora ritireremo la modificazione proposta, ma desideriamo avere l'assicurazione che è salvo il concetto che abbiamo indicato, al quale dovrà il futuro regolamento uniformarsi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

LACAVALA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non posso che accettare l'articolo 103 nel senso indicato dall'articolo stesso.

Nel caso preveduto dall'ultimo alinea dell'articolo 96, si provvede d'accordo fra i due ministri di agricoltura e commercio e dei lavori pubblici, i quali si regoleranno secondo le norme e i provvedimenti da stabilire.

Non ho nessuna difficoltà ad accettare il principio del maggiore accordo fra i due ministri e quindi aderisco a questo concetto.

Ma ancorchè si dicesse come propone la Commissione « amministrazione forestale » e non come il progetto ministeriale dice: « a cura del ministro di agricoltura », io faccio riflettere che dipendendo l'amministrazione forestale dal Ministero di agricoltura, l'unità di concetto che vorrebbe il relatore non si raggiungerebbe sia che si modifichi o no. Soltanto aggiungo che nel regolamento si farà di tutto per dare unità d'indirizzo all'esecuzione della legge.

Senatore GADDA, *relatore*. Dietro queste dichiarazioni, l'Ufficio centrale accetta la primitiva dizione dell'articolo.

PRESIDENTE. Allora resta fermo il testo del Ministero.

Quindi metto ai voti l'art. 103 con questa intelligenza :

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAPO II.

SEZIONE 1^a — *Costituzione dei consorzi.*

Art. 105. — A formare i consorzi, di cui al capo I di questo titolo, concorrono in proporzione del rispettivo vantaggio i proprietari e possessori (sieno essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili, di qualunque specie, anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto o indiretto, presente o futuro. I beni predetti saranno classificati per ordine ed in ragione dell'interesse che possono avere nello eseguitamento dei lavori e nella loro conservazione.

Per i lavori di rimboscamento o di rinsodamento, compresi fra opere di 3^a categoria, come agli articoli 96 e 97 della presente legge, costituito e reso obbligatorio il consorzio, sono applicabili le disposizioni del 1° comma dell'art. 6 della legge 1° marzo, 1888, n. 5238, serie 3^a, esclusa però la facoltà ai proprietari di non aderire al consorzio. In caso d'inadempimento entro i termini assegnati, i lavori saranno fatti eseguire dal consorzio a spese dei proprietari negligenti.

I beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni, sono pure compresi nel consorzio, e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati.

Il contributo a carico diretto delle provincie viene ripartito fra esse in proporzione dell'interesse generale di ciascuna. Il contributo a carico dei comuni viene pure ripartito fra loro in proporzione dell'interesse generale di ciascuno.

(Approvato).

Art. 114. — Un consorzio istituito per l'eseguitamento di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di

circostanze obblighi ad ampliare, restringere o comunque modificare il consorzio stesso.

La cessazione o modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio.

I terreni destinati al rimboscamento o rimboscamento, agli effetti della presente legge, sono senz'altra formalità sottoposti al vincolo forestale, e ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge 1° marzo 1888, n. 5238, serie 3^a.

(Approvato)

CAPO III.

Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche.

Art. 120. — I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque d'interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto.

I progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrono nella spesa lo Stato, o le provincie.

(Approvato).

Art. 122. — Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche o private, sulla domanda che venisse fatta dalle Amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette Amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorchè le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

(Approvato).

Art. 124. — Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, colla difesa e conservazione delle sponde, coll'esercizio della navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e coll'anima-zione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde.

Quando dette opere, usi, atti, fatti, sieno riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della legge 2 giugno 1889, n. 6166. Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolte in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico, che si eseguono entro l'alveo, o contro le sponde di un corso d'acqua.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris.

Senatore FERRARIS. Tutti coloro che hanno avuto occasione di occuparsi di questa materia conoscono e si ricordano della gravità eccezionale delle disposizioni contenute nell'art. 124 della legge sui lavori pubblici il quale viene ordinariamente indicato con la qualifica di « famoso articolo 124 ».

Difatti prima che venisse riorganizzata la giurisdizione amministrativa contenziosa si teneva come gravissima la disposizione con cui l'art. 124 dichiarava *spettare esclusivamente* all'autorità amministrativa il provvedere intorno alle materie che ivi sono indicate.

E quali sono le materie?

L'impedire che si facciano opere nell'alveo del fiume.

Nella pratica questo articolo 124 veniva in-

dicato come quello che serviva principalmente di base alla esclusiva competenza amministrativa nel determinare se gli argini fossero respingenti, i quali come il Senato ben sa, sono tutti quelli che sono oltre le sponde fisse del fiume.

Dico le sponde fisse del fiume e mi rivolgo all'onor. ministro il quale ha presentato un altro progetto di legge in cui si propone precisamente di definire in altro modo che cosa sia l'alveo del fiume che anticamente, nella legge attuale, è quello segnato dalle sponde fisse.

Ora quali sono le differenze tra l'art. 124 attuale e l'art. 124 proposto dall'Ufficio centrale?

In verità nella Relazione che precede la presentazione del progetto il ministro non espone grandi ragionamenti per determinare questa che pure è gravissima mutazione. L'Ufficio centrale credette di recarvi un rimedio, aggiungendo che fosse salva la giurisdizione contenziosa del Consiglio di Stato. In verità mi sembra, come del resto lo stesso Ufficio ebbe ad ammettere, che allorquando si legga l'art. 25 della legge del Consiglio di Stato, n. 7, in cui è detto che spettano alla quarta sezione i reclami circa i provvedimenti per ragione delle acque pubbliche a termine della prima parte dell'art. 124, la modificazione che ha creduto d'introdurre l'Ufficio centrale, mi sembra piuttosto inutile, anzichè rendere motivo delle mutazioni gravissime che s'introducono col nuovo testo. Ora, quali sono queste mutazioni?

La legge attuale parla di opere nell'alveo del fiume; e sono opere determinate dalla loro essenza medesima. Ora si propone di aggiungere: *opere di qualunque natura ed in generale sugli usi, atti, o fatti anche consuetudinari, ecc.*

Veramente quanto agli *usi* si capisce che cosa si vorrebbe indicare, ma è aggiunta che viene a colpire controversie di diritto ordinario; ma *atti e fatti* mi sembrano vocaboli che hanno un significato così largo, così ampio e indeterminato che non saprei a quali cose non si potessero applicare; ed il Senato sa che ogniqualvolta si tratta non solo di stabilire una competenza, ma una competenza eccezionale, sia importantissimo il sapere quali sono gli oggetti che vi entrano. La seconda mutazione parimenti grave sta in che la legge attuale dice che *nuocciono* al regime delle acque. Il nuocere sarà un giudizio tecnico molto diffi-

cile, tuttavia raffrontando la qualità dell'opera con le regole che danno norma al buon regime delle acque, il *nuocere* è una qualificazione, una determinazione stabile abbastanza precisa. Invece il progetto direbbe: *che possono avere relazione* col regime delle acque.

È d'uopo avere grandissima fede nella perizia degli ingegneri idraulici, ma quando hanno una larga sfera entro cui spaziare i loro giudizi tecnici, temo si vada in un arbitrio che, per quanta fiducia si voglia avere nella rettitudine del giudizio che regola qualunque perizia affidata ad uomini esperti, tuttavia lascerebbe nell'applicazione un arbitrio sconfinato talchè non saprei immaginare il maggiore.

Già ho accennato come questo articolo 124 si qualificasse già come famoso, come quello che stabilisce una competenza amministrativa eccezionalissima.

Ora, quando si ampliasse e che invece delle opere che sono di meno difficile e complicata determinazione, si estendesse la competenza *agli usi*, *pazienza*; ma anche *agli atti e fatti*, cioè a tutto quello che alle cose e agli uomini si può attribuire, sarebbe un eccesso.

E non basta; invece del *nuocere* che è un fatto, una conseguenza immediata e diretta delle opere, atti e fatti che noccono, si estende ad atti e fatti che possono aver relazione col governo del fiume, e così non si saprebbe a quale arbitrio sconfinato si potrebbe giungere.

Io quindi pregherei l'onorevole Ministro e l'Ufficio centrale di voler lasciare l'articolo 124 tal quale si trova.

Mi sembra già molto grave e che provveda a tutto ciò che è necessario; tanto più — e qui ritorno ad un accenno che ho già avuto l'onore di fare — che questa legge sostanzialmente è per regolare i consorzi, e mi sembra, come il Senato ha già dimostrato, col votare tutti gli articoli che precedono, che evidentemente è entrato nello spirito del progetto; ma qui si tratta di una disposizione, la quale non si riferisce alla materia dei consorzi, ma si tratta di materia che assolutamente esorbita e che invece si potrebbe rimandare al progetto ultimamente presentato dallo stesso signor ministro.

E quindi, sì perchè eccede in modo assolutamente straordinario ed arbitrario, sì perchè questo eccesso darebbe luogo a conseguenze pregiudizialissime, mentre la legge attuale sup-

plisce e basta già a mantenere integro il buon regime delle acque, mi sembra che si potrebbe rinunciare a questa nuova disposizione.

Una parola sola ancora.

Io capisco la ragione dello attribuire alla competenza esclusiva amministrativa, questi fatti, perchè qualche volta bisogna subordinare qualche garanzia al bisogno di fare presto.

So per pratica che quando si va avanti alla autorità amministrativa bisogna evitare che le questioni si complicano con discussioni giudiziarie. Ma noi abbiamo un regime liberale nel quale tutto si deve discutere sempre contradditoriamente, e ora queste cognizioni conferite esclusivamente all'autorità amministrativa hanno sempre qualche cosa di pericoloso per la stessa amministrazione della giustizia.

Accade talvolta che misure prudentissime sono avversate per interessi particolari e per cavilli, ma non bisogna spingere il sospetto contro queste contestazioni, forse temerarie, fino al punto d'impedire che siano rispettate quelle ragioni che debbano e possano farsi valere a tutela dei diritti reali ed effettivi.

Spero quindi che meglio avvisando ed alla gravità delle mutazioni ed alla gravità delle disposizioni che già stanno nella legge attuale all'art. 124 si vorrà, tanto dall'onor. ministro, quanto dall'Ufficio centrale, rinunciare a questo articolo quale da essi proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Guala.

Senatore GUALA. È curioso che, partendo dai medesimi motivi di lagnanze espressi dall'onorevole Ferraris contro l'art. 124, come è proposto dal Governo, noi arriviamo alla conclusione diametralmente opposta, giacchè io prego la Commissione a voler tenacemente insistere nel mantenere il suo emendamento non solo, ma di ampliarlo; dichiarare cioè che il suo emendamento si riferisce così al primo come al secondo inciso dell'articolo in discussione.

L'onorevole Ferraris si lamenta, e con ragione, delle possibili prepotenze, diciamo la parola se volete, anche non premeditate dell'autorità amministrativa, quando essa sia lasciata semplicemente arbitra di disporre del regime del fiume, del torrente, ecc., e vi manda la forza a far quello che ha prescritto.

Contro questo regime che era l'antico è venuta fortunatamente la legge sul Consiglio di

Stato, la quale istituendo la quarta sezione ha spiegato, come anche in questi casi si possa ricorrere per violazione di legge o eccesso di potere.

Questa legge parrebbe dimenticare questa benefica disposizione citata molto a proposito dalla Commissione. E la Commissione arriva a tempo e dice: no, badate che questi atti arbitrari di un'autorità che procede senza contraddittorio sono cose di altri tempi, come diceva egualmente l'onorevole Ferraris.

Oggigiorno tutto è contraddittorio. Anche il parricida fa valere le sue ragioni, tanto più deve poterlo fare il proprietario che si vede spossessato da un prefetto che abbia male capito o a cui si sia male fatto capire una questione di arginatura o che so io.

La Commissione quindi propone che in questo caso, nel secondo inciso dell'art. 124 si possa ricorrere alla quarta sezione del Consiglio di Stato.

Io per conseguenza concordo in tutte le cose bellissime e giustissime che ha esposto l'onorevole Ferraris; ma mi sembra che non sia tanto il caso di tornare alla legge quale è oggi sul Consiglio di Stato, ma di lasciare la proposta così come l'ha fatta la Commissione, anzi di ampliare questa disposizione aggiuntiva colla quale mantiene la competenza del Consiglio di Stato sempre quando a questa competenza il privato voglia ricorrere per reclamare ciò che egli crede arbitrariamente o violentemente fatto.

Resta solo una preghiera che io devo fare all'onorevole Commissione, ed è di spiegare ben chiaro che il suo emendamento riguarda tanto il caso del primo inciso dell'art. 124, quanto il secondo: « quando dette opere, usi, ecc. », perchè per il modo con cui è collocato l'articolo dice: « tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della legge 2 giugno 1889 »...

Senatore GADDA, *relatore* ...Sì, contempla i due casi; si riferisce anche alla prima parte...

Senatore GUALA ...Io allora accetto completamente l'emendamento e spero che il signor ministro vorrà pure accettarlo.

GENALA, *ministro dei lavori pubblici*. L'ho già accettato.

Senatore GUALA. Allora va bene.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Debbo osservare che l'articolo 25, n. 7 della legge del Consiglio di Stato non sarebbe per nulla abrogato quand'anche non vi fosse la dichiarazione proposta dall'Ufficio centrale mentre la competenza del Consiglio di Stato non è solo per l'eccesso di potere, ma è per pronunciare in merito e di fatto la legge dice:

« La sezione quarta del Consiglio di Stato decide, pronunciando anche in merito, sopra contestazioni circa i provvedimenti per il regime delle acque pubbliche a termini della prima parte dell'art. 124 ».

Dunque vi è una disposizione attuale che garantisce il diritto di andare anche in merito avanti al Consiglio di Stato.

Non conosco la ragione dell'onorevole senatore Guala il quale, pure concorrendo in questa verità, dice che l'Ufficio centrale abbia opportunamente proposto quello che è già nella legge e che non faceva al certo bisogno, come del resto l'Ufficio centrale medesimo riconosce, di richiamarvi il disposto del nuovo art. 124.

Ma l'onor. Guala non si è occupato, o almeno non ha creduto di occuparsi, ed in questo ha forse perfettamente ragione, perchè io abbia detto delle cose che non lo meritino.

Ma intanto sussiste sempre che invece di sole opere, si parla di usi, atti e fatti, invece di « nuocciono » si dice che *possono avere relazione* al buon regime delle acque.

Questo ho detto.

Se il signor ministro e l'Ufficio centrale crederanno di accogliere queste ragioni, io crederò di essere perfettamente nel giusto; se non le accoglieranno, sarò costretto a rassegnarmi ad una legge non commendevole.

Senatore GUALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GUALA. Siamo perfettamente d'accordo nel risultato cui vogliamo arrivare, ed è precisamente quello che i tribunali amministrativi possono essere competenti a giudicare di queste questioni.

L'egregio senatore Ferraris dice che lo sono già in virtù della legge del 1889, ma questa è legge posteriore, e dato che fosse prevalso il concetto del Governo, quando voi con una legge posteriore derogate ad una anteriore, eviden-

temente si corre il grave pericolo di vedere sottratte queste questioni al Consiglio di Stato.

Senatore GADDA, *relatore*. Dirò una sola parola per non abusare del Senato, poichè l'ora è già tarda.

Nel merito risponderà l'onor. ministro, a me incombe solo di chiarire bene quale era il concetto della Commissione.

La Commissione ha veduto tutta l'importanza dell'art. 124, ma voleva appunto ben precisare l'azione dell'autorità amministrativa dichiarando chiaramente che la sua competenza si riferiva al regime delle acque, tenendo salvi e impregiudicati tutti i diritti dei particolari proprietari.

Ciò diminuisce i pericoli della estensione delle facoltà amministrative a cui quell'articolo sembra dare adito.

Noi perciò abbiamo dichiarato che le facoltà dell'autorità amministrativa si riferivano solo alle opere dannose al regime delle acque pubbliche. Così si evita il pericolo che la primitiva disposizione troppo generica dell'articolo presentava. Noi abbiamo voluto citare la disposizione della legge che stabilisce la competenza del Consiglio di Stato, quarta sezione, nei casi di contestazione. Convengo che possa essere una citazione superflua, come diceva l'onorevole Ferraris, ma appunto l'abbiamo espressa per togliere ogni dubbio che l'azione amministrativa potesse trascendere.

Prima di dichiarare il pensiero della Commissione nel merito della domanda che fa l'o-

norevole Ferraris, attendo di sentire l'opinione del Governo.

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Voci: A domani.

Prima però di sciogliere la seduta, mi permetto di richiamare l'attenzione dei signori senatori sopra questo fatto. L'ordine del giorno volge al suo termine: nè sono pronte altre relazioni, mentre gli Uffici nominarono già gli Uffici centrali per dieci progetti di legge.

Io pregherei quindi questi Uffici centrali ed i loro relatori ad accelerare le discussioni e le relazioni affinché si possa ottemperare al desiderio dei signori senatori di non interrompere troppo spesso le sedute.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1892-93;

Spesa straordinaria di L. 200,000 per la ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi di Castel Capuano in Napoli.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni al titolo III della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, allegato F';

Avanzamento nel regio esercito.

La seduta è sciolta (ore 6 e $\frac{1}{4}$).